

# OMNIA *i*USTITIAE

ANNO XIX NUMERO 3

Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore



**EDITORIALE**  
19 anni di editoriali

**VOCI DAL PALAZZO DI GIUSTIZIA**  
Il Presidente, al termine del suo mandato,  
saluta gli iscritti

L'Avvocato Luigi Ciancio saluta i lettori

**LA PAGINA DEI CONVEGNI**  
Il Comitato Pari Opportunità contro  
la violenza sulle donne

**Periodico Quadrimestrale  
dell'Ordine degli Avvocati  
di Nocera Inferiore**

Registrazione presso il Tribunale  
di Nocera Inferiore  
n. 184 del 23.02.2004

**Presidente**

Guido Casalino

**Direttore Editoriale**

Luigi Ciancio

**Direttore Responsabile**

Marianna Federico

**Comitato di Redazione**

Lucia Apuzzo  
Marianna Arpaia  
Barbara Barbato  
Carmela Bonaduce  
Antonio Coppola  
Maria Coppola  
Renata Gaeta  
Gianluca Granato  
Eliana Libroia  
Emiliana Matrone  
Andrea Milo  
Angelo Mondelli  
Marianna Polito  
Gaetano Riccio  
Giuseppina Romano  
Eleonora Stefanelli  
Rossella Ugliano

**Segretario di Redazione**

Massimo De Martino Adinolfi

**Proposte e suggerimenti ai contatti**

Ordine degli Avvocati  
di Nocera Inferiore  
Tel./Fax 081.929600 - 081.927432  
e.mail:  
[omniaiustitiae@foronocera.it](mailto:omniaiustitiae@foronocera.it)

Progetto grafico a cura di  
Marianna Federico

Il materiale per la pubblicazione,  
che dovrà essere inviato a mezzo mail,  
non sarà restituito

**Impaginazione e stampa**

**PIBIESSE srl**

cell. 081 929449  
[info@pibiessesrl.it](mailto:info@pibiessesrl.it)

Le immagini a corredo di questo numero sono  
tratte dal web

© 2022 Foto  
PIBIESSE srl

© 2022 Testi  
Ordine degli Avvocati  
di Nocera Inferiore

**OMNIA IUSTITIAE**  
ANNO XIX - NUMERO I



Monastero di Sant'Anna  
di Nocera Inferiore

# s o m m a r i o

<i>Luigi Ciancio</i> Editoriale	4	<i>Gaetano Riccio</i> <i>Eliana Libroia</i> La confisca di prevenzione: gli obiettivi ed il procedimento applicativo	28
<b>VOCI DAL PALAZZO DI GIUSTIZIA</b>		<b>LA PAGINA DEI CONVEGNI</b>	
<i>Guido Casalino</i> Il Presidente, al termine del suo mandato, saluta gli iscritti	6	<i>Luisa Citro Calabrese</i> Il Comitato Pari Opportunità contro la violenza sulle donne	31
<i>La redazione</i> L'Avvocato Luigi Ciancio saluta i lettori Il Premio "Veronica Stile" Commemorazione degli "Avvocati Eroi"	7	<i>Teresa Moreno</i> Il Comitato Pari Opportunità alla ribalta: "Donna", per sorridere riflettendo	33
<b>GIURISPRUDENZA</b>		<i>Barbara Barbato</i> Corso di formazione e aggiornamento per curatore speciale del minore	
<i>Emiliana Matrone</i> Nuovi principi, soprattutto nella valutazione del mandato conferito dal cliente, stabiliti dal CNF, con la Decisione 1- giugno 2022, n. 88, Relatore Consigliere Avv. Aniello Cosimato	15	<i>La redazione</i> Corso di Formazione Tecnica e Deontologica del Difensore Penale	36
<i>Eleonora Stefanelli</i> Accesso ai documenti e presupposti fondanti il travalicamento delle limitazioni dimensionali nella stesura degli atti processuali	18	<b>NOTIZIE DAL CONSIGLIO</b> <i>A cura di Barbara Barbato,</i> <i>Consigliere del COA di Nocera Inferiore</i>	
<b>DOTTRINA</b>		<i>News COA</i>	38
<i>Angelo Mondelli</i> Il cybermoneylaundering	23	<i>News CNF</i>	40
<i>Giuseppina Romano</i> La nuova fisionomia delle indagini preliminari dopo la "riforma Cartabia"	25	<i>News CASSA FORENSE</i>	44
		<i>Le statistiche</i>	48

## Editoriale di Luigi Ciancio

### 19 anni di editoriali

Quando mi fu affidato l'incarico di "organizzare" una rivista per il nostro Ordine professionale, ebbi un attimo di perplessità, mista a grossa preoccupazione.

La mia perplessità scaturiva dalla mia inesperienza in materia; la preoccupazione era legata al timore di fallire, deludendo chi a tale incombente mi aveva delegato.

Con il comitato redazionale, forte di giovani quanto valide intelligenze, ci si è sforzati di strutturare una rivista che venisse letta e non, invece, lasciata nel cellofan in attesa di finire nella raccolta differenziata dei rifiuti.

Ed all'epoca (il primo numero è datato dicembre 2003) ci ponemmo come attributo fondamentale della rivista quello di trattare, con linguaggio semplice e comprensibile ogni aspetto riguardante il mondo forense e giudiziario.

In tutti questi anni (ne sono trascorsi ben 19) sono state pubblicate sentenze e provvedimenti innovativi con note di commento; particolare attenzione è stata data alla giurisprudenza locale, non fosse altro che per capire orientamenti ed interpretazioni non poche volte difforni nell'ambito della stessa curia, benché relative ad una medesima fattispecie.

E la nostra non è stata una rivista di semplici notizie sull'attività del Consiglio (pur non escludendone una esauriente informativa) ma il veicolo di un dialogo permanente fra le diverse componenti del settore e fucina di idee e proposte su cui serenamente si è dibattuto.

Non siamo venuti menì all'impegno di dare ospitalità a tutti coloro che, operando quotidianamente nel medesimo ambiente, hanno avvertito la esigenza di suggerire soluzioni e miglioramenti.

E non ci siamo limitati a scrivere esclusivamente di Avvocatura e Giustizia.

All'attenzione del lettore abbiamo sottoposto anche la historia e le antiquitates dei comuni del Circondario, non sempre note, proiettati come siamo più a guardare al futuro che a ricordare le memorie e "le glorie dei maggiori". Possiamo dire che questa rivista è stata ed è un osservatorio permanente sulle problematiche vissute ed esistenti nell'ambito delle componenti che vivono nello stesso mondo giudiziario.


In tutti questi anni abbiamo scritto della essenzialità del reciproco rispetto fra le due categorie (avvocatura e magistratura) che, operando nel medesimo ambiente, sono costrette, in un certo senso, a convivere forzatamente: nei medesimi problemi, con le medesime difficoltà e con le poche medesime soddisfazioni.

È pacifico che avvocati e giudici sono posti normalmente sullo stesso piano.

Il giudice, così come piaceva dire al Calamandrei, "che manca di rispetto all'avvocato, come l'avvocato che manca di ossequio verso il giudice, ignorano che avvocatura e magistratura obbediscono alla legge dei vasi comunicanti: non si può abbassare il livello dell'una, senza che il livello dell'altra cali di altrettanto".


Al di là della normale contrapposizione dei ruoli è di tutta evidenza che i giudici, con gli avvocati, lavorano in condizioni difficili per cui, solo comprendendo realmente le reciproche esigenze, si potrà evitare il verificarsi di episodi incresciosi che, provocando disappunto ed amarezza, alimentano lo scontento e creano disorientamento nei rapporti tra le due componenti del mondo giudiziario.

Un paese moderno misura il suo tasso di civiltà anche e soprattutto in rapporto alla capacità di rinnovamento della sua politica giudiziaria. E per il raggiungimento di tali agognati traguardi, molto più l'Avvocatura deve



# OMNIA *i*USTITIAE

ANNO I NUMERO 2  
Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore



poter far sentire la sua voce attraverso ogni mezzo utile.

Uno di questi, nell'ambito dell'ordinamento professionale forense, è sicuramente una rivista di categoria come la nostra nella certezza che essa continui a portare avanti argomenti e dibattiti, costituendo un baluardo di difesa dell'Avvocatura.

La mia, nel passare la mano, è stata una gran bella avventura, vissuta con tanti giovani colleghi che hanno composto e ancora compongono il Comitato di Redazione, col Direttore Responsabile sempre professionale e con l'efficiente segretario di redazione.

Ai consigli che si sono succeduti negli anni un ringraziamento per avermi consentito di vivere, per tanti anni, una così entusiasmante esperienza.

A tutti l'augurio che questa Rivista prosegua il suo cammino, non fosse altro che per far sentire vitale il nostro Foro.

## Voci dal Palazzo di Giustizia

### Il Presidente, al termine del suo mandato, saluta gli iscritti

Nocera Inferiore, 11 gennaio 2023

Care Colleghe, Cari Colleghi,  
il Consiglio è giunto al termine del proprio mandato, conclusosi il 31 dicembre scorso, ed ancora per pochi giorni sarà in regime di “prorogatio” per la gestione dell’Ordine fino alle imminenti elezioni, fissate per i giorni 25, 26 e 27 del corrente mese di gennaio.

Come la maggior parte di Voi già sa, non sarò candidato alla prossima tornata elettorale, dal momento che la Legge n. 113 del 2017 ha introdotto il principio che i Consiglieri non possano essere eletti per più di due mandati continuativi, vietando, quindi, di fatto la possibilità di espletare un “terzo mandato consecutivo”.

Con questa mia ultima breve e sentita lettera voglio, pertanto, rivolgere un grande ed affettuoso ringraziamento a tutti i Colleghi che – votandomi a largo suffragio alle scorse elezioni forensi – hanno reso possibile la mia esperienza alla Presidenza dell’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore, ritenendomi meritevole di poter degnamente rappresentare l’intera Avvocatura.

Ma anche – e soprattutto – desidero ringraziare tutti gli iscritti per l’affetto e per il sostegno morale che mi è sempre stato dato nel corso di questi anni; gli attestati di stima e l’apporto ricevuto nel corso del mio mandato mi hanno commosso e riempito d’orgoglio e, allo stesso tempo, mi hanno dato la spinta per superare i tanti momenti difficili che mi sono trovato ad affrontare e ad impegnarmi sempre al massimo nel portare avanti le istanze dell’intera classe forense.

Rivestire la carica di Presidente del nostro Ordine è stata una esperienza bellissima, che mi ha arricchito molto sia dal punto di vista umano che professionale, e che mi ha dato la possibilità di straordinari incontri ed insegnamenti: ed è per questo che la conserverò tra i momenti più belli della mia vita !

Sono stati anni intensi ed entusiasmanti, ma al tempo stesso non sono mancate le difficoltà, che hanno visto tutto il Consiglio confrontarsi con nuovi e più impegnativi compiti ma, soprattutto, cimentarsi con le numerose e più complesse problematiche connesse alla pandemia, che ci ha ac-



compagnato sin da qualche mese dopo il nostro insediamento e che – ancora oggi – sembra non volerci abbandonare.

Alle criticità collegate alla gestione dell’emergenza sanitaria si sono aggiunte le molteplici complicazioni riguardanti gli uffici giudiziari del nostro circondario, derivanti principalmente dalla cronica carenza di personale e di magistrati, ma anche dalle ataviche deficienze strutturali e dalla mancanza di programmazione che sempre accompagnano il sistema giustizia.

A tutte le difficoltà incontrate è stato possibile far fronte grazie all’impegno costante ed alla professionalità di tutti i Consiglieri, che si sono spesso dovuti spingere anche oltre i propri doveri istituzionali.

Avverto, quindi, forte l’esigenza di rivolgere a tutti i componenti dell’Ufficio di Presidenza e ad ogni singolo Consigliere la mia più profonda riconoscenza per avermi accompagnato in questo lungo ed impegnativo percorso, in cui costantemente – soprattutto in questo periodo di continue innovazioni legislative e, al tempo stesso, di profonda crisi dell’Avvocatura – si sono profuse notevoli energie nello sforzo di soddisfare le istanze dei nostri iscritti.

Ho avuto, infatti, la fortuna e il privilegio di far parte di un Consiglio composto da un gruppo di Colleghi capaci, disponibili al sacrificio e che in questi anni – nonostante il lungo periodo emergenziale che ha caratterizzato la maggior parte del mandato consiliare – sono stati sempre al mio fianco, pronti a mettere in campo nuove idee ed iniziative volte a migliorare i servizi offerti dal nostro Ordine, a garantire un costante aggiornamento professionale degli iscritti ed a tentare di risolvere le complesse problematiche incontrate dalla classe forense.

Alle tante criticità affrontate nel corso del mio mandato da Presidente è stato possibile far fronte anche grazie al lavoro svolto dai dipendenti della nostra Segreteria; persone meravigliose, professionisti seri, capaci e volenterosi, dotati di un grande senso di appartenenza all’istituzione forense e che costituiscono l’essenziale “valore aggiunto” del nostro Ordine, che si è sempre distinto per efficienza e funzionalità.

Mi auspico che l’affluenza alle prossime votazioni sia numerosa e motivata, dal momento che sol-

tanto una consistente partecipazione alle elezioni può dare effettività e forza alla nuova compagine istituzionale che si andrà ad insediare.

A tutti i Colleghi che si sono candidati formulo, quindi, il mio più grande e sincero “in bocca al lupo”, ringraziandoli per essersi proposti al cospetto della classe forense e riconoscendo loro il coraggio di essersi messi in gioco, con la certezza che sarà una sana, leale e rispettosa competizione elettorale.

A coloro che saranno eletti, invece, auguro – sin da ora – buon lavoro, con la convinzione che il loro impegno per l’Avvocatura sarà sempre connotato da grande professionalità e che la loro dedizione contribuirà alla crescita del nostro Ordine, anche attraverso la creazione di continui momenti di confronto con i Colleghi nell’ottica di un miglioramento delle condizioni della nostra amata professione.

Sono certo, infatti, che il nuovo Consiglio continuerà a garantire quella unità di intenti che è stata nota caratterizzante di quello che ho avuto il privilegio di presiedere e che è stato sempre il referente di tutti gli iscritti; e ciò non solo quando è stato impegnato a svolgere le proprie funzioni di carattere amministrativo, ma anche quando è stato chiamato a rivendicare in tutte le sedi le istanze dell’Avvocatura.

Vi lascio e Vi saluto manifestandovi, nuovamente, il mio sentimento di orgoglio per il lustro che mi avete conferito nel poter rappresentare l’Avvocatura e per l’onore che mi avete dato nell’essere stato, nel corso di questi anni, il Vostro punto di riferimento: di questo periodo porterò per sempre il ricordo, nella mente e nel cuore.

Un forte abbraccio a tutti, con immensa gratitudine !



La Redazione

### **L’Avvocato Luigi Ciancio saluta i lettori. Il Premio “Veronica Stile”. Commemorazione degli “Avvocati Eroi”.**

Il 18 dicembre scorso nell’aula Biblioteca del Tribunale di Nocera Inferiore si è tenuta la toccante cerimonia di consegna del Premio “Veronica Stile” a tre giovani avvocati.

Il Premio nasce dalla ferma volontà dell’Associazione “Fare Comune”, in particolare del suo Presidente, avvocato Carmine Lanzara, che è stata immediatamente condivisa dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore.

**Veronica Stile** è ricordato non solo per il suo garbo e la sua professionalità, ma anche per la sua disponibilità nei confronti dei colleghi. Ci ha lasciati a soli trentatré anni nel novembre del 2020 per covid-19, portando con sé il figlio ancora in grembo. Proprio tra i banchi della Biblioteca, infatti, svolgeva attività, in forma assolutamente gratuita, di supporto ai colleghi per gli invii telematici. La sua scomparsa a soli trentatré anni nel novembre del 2002 ha colpito l’intera Classe forense.

Il Premio è al suo secondo anno e siamo sicuri che continuerà anche nei prossimi a venire. Diversi sono stati i partecipanti chiamati a svolgere un elaborato in materia di diritto civile, materia di cui si occupava principalmente la compianta Collega.

La commissione esaminatrice, nominata dal Presidente nelle persone degli avvocati Francesco Francesco Saverio Ferrajoli, Giovanni Castaldi e Piervincenzo Pacileo, e dei magistrati Alessia Annunziata e Rosa Amato, ha designato quale suo Presidente, Francesco Saverio Ferrajoli.

I premi riconosciuti ai primi tre classificati sono:

- Euro 1.000,00 (mille/00) al primo classificato (offerti dall’associazione “Fare Comune”);
- Euro 500,00 (cinquecento/00) al secondo classificato (offerti dall’associazione “Fare Comune”);
- Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) al terzo classificato (offerti dalla casa editrice “Giuffrè” – agenzia di Salerno)

Il contributo economico offerto ai vincitori (sotto forma di “buono spesa”) è riservato esclusivamente per l’acquisto di manuali giuridici e/o riviste giuridiche e/o supporti informatici legislativi e giurisprudenziali.

La cerimonia ha visto la partecipazione, oltre che della gran parte della compagine consiliare, dei familiari di Veronica, dei premiati e dei loro congiunti e di tanti iscritti.

Ha aperto la Cerimonia il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore, Avvocato Guido Casalino:

*Ill.mo Signor Presidente del Tribunale, Care Colleague, Cari Colleghi, Signore e Signori...buongiorno. È con immenso piacere che stamattina, a conclu-*



sione del mio mandato e nel mio ultimo intervento nella veste di Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore, vi do il benvenuto a questa sobria cerimonia.

Una manifestazione, quella di oggi, che è stata organizzata per premiare i vincitori del concorso intitolato alla memoria della compianta Collega Veronica Stile, ma anche per tributare il giusto riconoscimento all'Avv. Luigi Ciancio per l'attività svolta alla guida della nostra rivista giuridica e per ricordare alcuni nostri illustri Colleghi uccisi nell'esercizio della loro attività professionale.

Quest'oggi, infatti, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore intende, innanzitutto, onorare il ricordo della cara Veronica Stile, una Collega che ha lasciato un vuoto incalcolabile nei cuori di quelli che hanno avuto il piacere di conoscerla e che, per la passione con cui ha frequentato - seppur per breve tempo - le aule di giustizia, deve essere d'esempio per tutti coloro che esercitano la nostra amata professione di Avvocato.

E proprio per ricordare le qualità umane e professionali di Veronica, lo scorso anno, unitamente l'associazione "Fare Comune" di Nocera Inferiore, qui rappresentata dall'amico Avv. Carmine Lanzara, ab-

biamo deciso di istituire un premio, che avesse, per l'appunto, lo scopo di condividere il ricordo di una giovane e seria professionista, che, per il periodo in cui ha esercitato l'attività forense, si è distinta per preparazione, competenza e per il rispetto sempre

manifestato nei confronti di Colleghi e Magistrati.

Ebbene, siamo giunti alla seconda edizione del Premio e spero che a questa ne seguiranno tante altre, perché il pensiero di Veronica - la cui morte ha lasciato tutti attoniti ed esterrefatti - dovrà sempre accumulare l'Avvocatura nocerina, che anche per il futuro porterà avanti delle iniziative volte a ricordare una Collega il cui l'attaccamento alla toga dovrà essere fonte di ispirazione per tutti i giovani che si apprestano ad intraprendere la nostra professione.

Ed è proprio a tutti i giovani Colleghi che, anche quest'anno, è stato rivolto l'invito ad onorare la memoria dell'Avv. Veronica Stile attraverso la partecipazione ad una prova pratica in "diritto civile", materia a lei cara.

L'iniziativa, infatti, ha visto quest'anno coinvolti diversi Avvocati e praticanti Avvocati appartenenti anche ad altri Fori, che si sono cimentati nella redazione di un atto, la cui traccia è stata scelta

dai componenti di una Commissione designata dal



dall'alto  
I Componenti della  
commissione

La platea

Guido Casalino  
Carmine Lanzara  
Familiari Stile

Consiglio e costituita da tre illustri Avvocati del nostro Foro e dai due giovani e brillanti Magistrati; tutti loro, recependo con entusiasmo l'invito rivolto e sottraendo tempo al loro lavoro ed alle loro attività, hanno – con le loro indiscusse capacità professionali – contribuito alla riuscita dell'iniziativa.

Prima, quindi, di procedere alla premiazione dei vincitori, ritengo sia doveroso esprimere – a nome



di tutto il Consiglio dell'Ordine, della Associazione "Fare Comune" e della famiglia di Veronica – stima e riconoscenza all'Avv. Francesco Saverio Ferrajoli, che ha presieduto la Commissione, all'Avv. Giovanni Castaldi ed all'Avv. Piervincenzo Pacileo, nonché ai due Magistrati dott.ssa Alessia Annunziata e dott.ssa Rosa Amato.

A tutti loro va il ringraziamento per l'impegno profuso e per l'ineccepibile lavoro svolto nel valutare gli elaborati redatti dai partecipanti al bando.

Voglio, altresì, rivolgere la mia personale gratitudine – e quella dell'intero Consiglio – all'Associazione "Fare Comune" nella persona del suo Presidente Avv. Carmine Lanzara, per aver, anche quest'anno, portato avanti con passione l'iniziativa nel ricordo di Veronica, mettendo a disposizione i premi che verranno tra poco consegnati ai vincitori; premi che consentiranno a tre giovani Colleghi di poter acquistare manuali, riviste giuridiche e supporti informatici, oggi quanto mai indispen-

sabili per l'esercizio della professione forense.

Ringrazio anche i titolari dell'agenzia "Giuffrè" di Salerno – quest'oggi rappresentata dai dottori Roberto Amodio e Marco Amodio – per aver voluto elargire il proprio contributo economico all'iniziativa, mettendo a disposizione un buono per l'acquisto di libri giuridici che sarà consegnato ad uno dei premiati.

Mi sento, quindi, in dovere di salutare



con affetto la famiglia della cara Veronica, oggi qui presente, alla quale rinnovo la vicinanza di tutta l'Avvocatura nocerina, che si impegnerà a mantenere sempre vivo il ricorso di Veronica, dentro e fuori le aule giudiziarie.

Rivolgo, infine, il mio più sentito ringraziamento ai giovani Colleghi – anche di fuori Foro – che hanno partecipato al bando; a tutti loro va riconosciuta gratitudine per l'impegno profuso nel sostenere la verifica cui si sono sottoposti, che costituisce sicuramente un'esperienza formativa e sarà utile per affrontare le tante altre prove che si dovranno superare nel corso della carriera professionale.

Procedo, adesso, a menzionare coloro che si sono posizionati ai primi tre posti della graduatoria stilata dalla Commissione e che sono risultati vincitori del premio: al primo posto, con il miglior atto giudiziario, si è classificato il **dott. Gianmaria Scognamiglio**; al secondo posto si è classificata la **dott.ssa Filomena Cavallaro**; mentre terzo classificato è risultato il **dott. Riccardo Marcone**.

A tutti questi giovani Colleghi esprimo le mie felicitazioni ed i miei complimenti, con l'augurio di un radioso futuro professionale e con l'invito ad onorare sempre con il massimo impegno la toga ed

*il premio che stamattina riceverete in memoria della cara Veronica.*

*Quest'oggi, il Consiglio – che per altri pochi giorni mi onoro di presiedere – ha ritenuto di tributare anche un doveroso riconoscimento all'Avv. Luigi Ciancio, che per quasi venti anni ha svolto le funzioni di direttore editoriale della rivista “Omnia Iu-*

*tudine di tutta la Classe Forense per il servizio che Lei ha svolto per la nostra rivista e per il prestigio che Lei ha contribuito a darle.*

*Questa mattina, infine, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore intende rendere un doveroso omaggio ad alcuni illustri Colleghi, cui il nostro Foro è particolarmente legato; si tratta*



*stitiae”.*

*In questa occasione di festa, quindi, ci stringiamo intorno ad uno dei più illustri rappresentanti dell'Avvocatura nocerina per premiarne la grande ed encomiabile passione con cui, nel corso di tutti questi lunghi anni, ha portato avanti il nostro periodico giuridico.*

*Non mi soffermerò sui singoli episodi della vita professionale dell'Avv. Ciancio o sulle sue specifiche ed indiscusse competenze professionali (... anche perché per questo ho invitato l'Avv. Aniello Cosimato, neo eletto componente del CNF, che lo conosce molto meglio di me anche per averlo avuto a fianco nelle passate consiliazioni...), ma voglio solamente esprimere – a titolo personale ed a nome dell'intero Consiglio – un vivo ringraziamento per l'encomiabile lavoro svolto nel corso di tutti questi anni.*

*L'Avv. Ciancio, infatti, con il suo impegno quotidiano ha dato lustro e autorevolezza alla nostra rivista – oggi apprezzata a livello nazionale – redigendo degli editoriali che sono stati sempre permeati da grande passione, conoscenza del mondo giuridico ed estrema competenza; ma anche arricchiti da esperienze umane e da quel pizzico di ironia e sarcasmo, che (lo posso dire senza indugi) hanno reso i suoi articoli sempre interessanti e tra i più letti del nostro periodico giuridico. E, quindi, caro Avvocato, Le rinnovo la viva grati-*

*di Avvocati che hanno immolato se stessi in nome della giustizia e della legalità, o che hanno subito torture e violenze per diretta conseguenza dell'espletamento del loro mandato.*

*Le immagini di questi Colleghi che tra poco, alla presenza di alcuni loro familiari, andremo a scoprire, rimarranno affisse in questa aula ad imperitura memoria ed a perenne ricordo del loro sacrificio per la giustizia e la libertà, che non si sono piegati ai ricatti della criminalità organizzata o alle minacce di regimi totalitari, e che sono morti come in un campo di battaglia, colpevoli solo di aver onorato fino all'ultimo istante della propria vita la loro professione.*

*Si tratta di Avvocati che, sicuramente, non hanno bisogno di presentazioni, in quanto hanno lasciato un segno indelebile all'interno della nostra Classe Forense e nella società civile.*

*E allora, mi prego solamente di ricordare i nomi di **Giorgio Barbarulo**, illustre Avvocato penalista nonché Sindaco della città di Nocera Inferiore, freddato nell'androne del suo studio legale da una raffica di proiettili il 29 luglio del 1980; di **Michele Ciarlo**, brillante Avvocato penalista di Scafati, brutalmente assassinato il 22 marzo 1995 all'interno del suo studio professionale da un commando di camorristi; di **Leopoldo “Dino” Gassani**, ucciso il 27 marzo 1981 nel suo studio per non essersi piegato alla camorra e per aver messo la dignità ed il*

da sinistra  
Elena Contaldi  
Umberto Mancuso  
Aniello Cosimato  
Guido Casalino  
Vito Colucci  
Carmine Lanzara

rispetto della toga che indossava al di sopra della propria vita; di **Marcello Torre**, Avvocato di elevate qualità umane, civili e politiche, Sindaco del Comune di Pagani, barbaramente assassinato l'11 dicembre del 1980 in un vile agguato, per essersi fermamente opposto alle infiltrazioni camorristiche nelle procedure di assegnazione degli appalti. Ma oggi, in quest'aula, è doveroso ricordare anche i nomi di altri illustri Colleghi che ugualmente hanno pagato col sangue il loro impegno e la dedizione alla professione, come **Fulvio Croce**, fregato il 28 aprile 1977 dalle Brigate Rosse per aver difeso fino all'estremo sacrificio il senso della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, e di **Lorenzo Claris Appiani**, giovane e brillante Avvocato, ucciso il 9 aprile del 2015 dal folle gesto di un suo ex cliente mentre era impegnato a rendere una testimonianza all'interno del Tribunale di Milano.

Ma questa è la giusta occasione per ricordare anche tutti gli altri Avvocati che, a causa dell'esercizio della professione, sono stati sottoposti a carcere, a torture ed a minacce ad opera di governi liberticidi ed integralisti.

Tra le centinaia di difensori dei diritti umani che ogni giorno subiscono persecuzioni, abbiamo scelto simbolicamente due donne: la prima, **Ebru Tımtık**, una Collega turca vittima dell'ingiustizia e morta dopo 238 giorni di sciopero della fame, divenuta per tutti simbolo della lotta per il giusto processo; la seconda è **Nasrin Sotoudeh**, giurista iraniana e attivista per i diritti umani, che ha dedicato la propria vita alla difesa dei prigionieri politici e degli attivisti dell'opposizione, che è stata recentemente condannata a 33 anni e mezzo di carcere e 148 frustate per avere difeso le ragazze iraniane che hanno deciso di togliersi il velo.

Si tratta di 8 Colleghi i cui volti dovranno ricordarci per sempre il tributo di sangue versato dall'Avvocatura per la difesa dei diritti di tutti coloro che ripongono le loro speranze nelle mani e nel cuore generoso di un Avvocato.

Anche il luogo che il Consiglio ha individuato per l'affissione dei ritratti non è casuale: è, infatti, quello in cui si tengono i giuramenti per l'abilitazione all'esercizio della professione forense ed è stato scelto proprio per consentire - a tutte le future generazioni di Avvocati - di ricordare la figura di nostri Colleghi che si sono contraddistinti fino all'estremo sacrificio nella difesa dei principi di Giustizia e Libertà, ed a cui va rivolto un ultimo

lungo e doveroso applauso...

Grazie.

L'Avvocato Casalino ha poi ceduto la parola al Presidente del Tribunale, dott. Vito Colucci che ha salutato la folta platea complimentandosi con il Consiglio dell'Ordine per l'iniziativa in ricordo dell'Avvocato Veronica Stile e per tutte quelle intraprese nel corso del mandato e per l'attenzione mostrata in particolare per la formazione degli iscritti. Ha preso poi la parola l'Avvocato Aniello Cosimato, Componente del Consiglio Nazionale Forense: Ringrazio innanzitutto il Consiglio dell'Ordine per l'invito rivoltomi inteso a farmi partecipare alla cerimonia di oggi che è coinvolgente sotto l'aspetto emotivo perché in ogni caso la mia mente si riempie di ricordi.

Il premio intitolato alla cara memoria di Veronica Stile, una giovane Collega che ho avuto il piacere di conoscere.

Una Collega preparata, discreta, disponibile

La ricordo con grande affetto quando collaborava con il Consiglio attivandosi in special modo per i depositi telematici degli atti proprio in questa aula, la sua prematura morte non cancellerà il suo ricordo e quello che è riuscita a trasmettere ai Colleghi, ai familiari e agli amici perché oltre alla preparazione professionale era una donna di rara gentilezza e signorilità.

Il Consiglio istituendo il premio intitolato alla sua memoria ha assecondato una sentita esigenza di tutti coloro che l'avevano conosciuta, premio che sarà di stimolo a tanti giovani colleghi come il vincitore del premio di quest'anno...

La voglio ricordare nella pienezza della sua vita con l'eleganza del suo portamento perché la morte, citando Pessoa è la curva della strada, morire è solo non essere visto.

Un plauso va al Consiglio, inoltre, per il ricordo degli Avvocati caduti nell'esercizio della loro attività in quanto la toga che hanno sempre indossato con onore è, insieme, un simbolo ed un habitus, un modo di essere che distingue il difensore nobilitandone l'impegno e la funzione, perciò queste cerimonie sono coinvolgenti per i valori che ci accomunano.

Dino Gassani che pose la dignità al di sopra della propria vita, quando i carnefici che gli stavano davanti nel proprio studio lo invitarono a far ritrattare un suo assistito e lui sapeva benissimo che se non avesse accettato sarebbe stato eliminato.

Un affettuoso ricordo va alla Collega Anna Nobila

*Lomonte di recente scomparsa, all'epoca sua praticante che per puro caso si era allontanata dallo studio dell'avv. Gassani pochi minuti prima del delitto in cui perse la vita anche il collaboratore di quest'ultimo, Pino Grimaldi*

*Marcello Torre Sindaco di Pagani che si oppose alle infiltrazioni camorristiche nelle procedure di assegnazione degli appalti*

*Giorgio Barbarulo anch'egli vittima di mano assassina*

*Fulvio Croce che non abbassò la testa alle minacce delle brigate rosse assumendo la difesa di ufficio di alcuni esponenti della organizzazione dinanzi alla Corte di Assise di Torino*

*Michele Ciarlo, giovane avvocato nostro iscritto assassinato da esponenti della criminalità organizzata nel proprio studio*

*Lorenzo Claris Appiani giovane collega ucciso nel Tribunale di Milano e voglio citare la frase pronunciata dalla madre di questo giovane, anch'essa avvocato- Alberta Brambilla Pisoni "Voglio che tutti gli avvocati siano orgogliosi della dignità della professione forense così mio figlio non sarà morto per niente"*

*Sono morti che dovrebbero far riflettere tutti noi, l'avvocatura, la magistratura e l'opinione pubblica sulla straordinaria valenza della giustizia*

*È giusto oggi menzionare le coraggiose avvocate irriane vittime di un governo oppressore. La toga la professione forense è indice di libertà sotto qualsiasi latitudine come lo è stato in Italia nel risorgimento e nel periodo della dittatura fascista.*

*Oggi c'è anche un altro aspetto coinvolgente di questo incontro, Luigi Ciancio lascia la redazione del nostro periodico dopo circa vent'anni.*

*Iniziamo insieme questa avventura facendo apprezzare il Consiglio anche sotto questo profilo, quello della divulgazione sia di politica forense che scientifica e giurisprudenziale ma anche storica e legata alle tradizioni ed al territorio.*

*Luigi oltre ad organizzare l'attività del comitato di redazione è stato nella sua lettera agli iscritti che costituiva l'incipit di ogni numero della rivista un abile opinionista ha sempre saputo cogliere gli aspetti salienti di ogni fenomeno legato all'attività professionale con grande abilità e con toni anche critici ma eleganti sia nella forma che nella sostanza e con qualche pennellata di humor.*

*Luigi non è soltanto un abile opinionista ma è l'organizzatore dell'attuale struttura dell'Ufficio di Tesoreria del Coa*

*La redazione dei bilanci è basata sulla sua impostazione tecnica di esperto amministratore di ente pubblico.*

*Oggi la Classe Forense ti deve ringraziare per quello che hai dato nella tua veste di Coordinatore della Redazione della nostra rivista e nella tua funzione di tesoriere che ha svolto per anni*

*Infine, un sentito ringraziamento, da iscritto, lo voglio rivolgere al Coa e a tutti i consiglieri, al personale, ed in special modo al Presidente Guido Casalino a chiusura di un mandato costituito da quattro anni difficili segnati dalla pandemia e da una grave crisi economica.*

*Ha rappresentato il Coa con autorevolezza e, soprattutto, con equilibrio, qualità da tutti riconosciute ed apprezzate svolgendo l'attività istituzionale con dedizione e spirito di servizio. avendo sempre a cuore la tutela della famiglia forense Nocerina.*

*Il Presidente, ha dato quindi la parola al Presidente dell'Associazione "Fare comune":*

*Buongiorno. Quindi ringrazio tutti voi per la vostra presenza, per aver onorato la collega Veronica in questa giornata molto speciale, ma un particolare ringraziamento va a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questo evento e in primis al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore, perché ha voluto, per il secondo anno, onorare la memoria di Veronica e soprattutto al Presidente avvocato Guido Casalino che si è interessato personalmente a tutte le fasi di questa manifestazione e mi congratulo con tutti i candidati e in particolare con i vincitori. Un ringraziamento speciale va alla commissione esaminatrice, al Presidente Ferraioli, all'avvocato Giovanni Castaldi, all'avvocato Pacileo, ai magistrati dottoressa Alessia Annunziata. e Rosa Amato, perché hanno dedicato il loro preziosissimo tempo a questa manifestazione, occupandosi delle fasi più importanti e delicate come la scelta della traccia e alla correzione degli elaborati. Voglio anche ringraziare Marco e Roberto Amodio dell'Agenzia Giuffrè di Salerno per avere anche quest'anno collaborato alla premiazione, mettendo a disposizione uno dei premi e colgo l'occasione anche per complimentarmi con il Presidente Casalino per il modo in cui ha svolto il suo mandato durante questi anni che, come tutti sappiamo, non è stato facile.*

*Prima di procedere con la premiazione, il Consiglio dell'Ordine ha voluto riconoscere ai componenti della commissione esaminatrice un piccolo cadeau per ringraziarli per la disponibilità e l'impegno profuso. Dopodiché il Presidente, avvocato Guido Ca-*

salino, ha consegnato i premi ai vincitori:

- 1- CLASSIFICATO: dott. Gianmaria Scognamiglio
- 2- CLASSIFICATO: dott.ssa Filomena Cavallaro
- 3- CLASSIFICATO: dott. Riccardo Marcone

È, quindi, intervenuto il vincitore del primo premio, dottor Gianmaria Scognamiglio:

*Grazie a tutti, è un vero piacere condividere con i presenti questo risultato, spero, almeno in minima parte, di aver contribuito a tenere vivo il ricordo della compianta collega Veronica Stile, alla cui famiglia va il mio profondo cordoglio.*

*È mia intenzione esprimere ora, i più sinceri ringraziamenti a coloro che si sono prodigati per l'organizzazione di questo evento, ringrazio quindi i componenti dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore, nella persona del Presidente, i membri della Commissione, e l'Associazione "Fare Comune".*

*Ricevere l'approvazione da coloro che rappresentano e difendono la categoria di appartenenza, per chi come me si accinge a muovere i primi passi del proprio percorso professionale, è davvero un onore.*

*Un doveroso ringraziamento è per tutti coloro che hanno contribuito, e tutti i giorni contribuiscono, alla mia formazione, professionale oltre che umana, ai quali non posso che dedicare questo premio.*

*Grazie a tutti*

La cerimonia è poi proseguita con i saluti di tutta la Classe forense all'Avv. Luigi Ciancio Direttore edito-



riale della nostra rivista per quasi vent'anni.

Di seguito i saluti del Direttore ai lettori.

*Non ho potuto nascondere l'emozione nell'ascoltare le parole del Presidente Casalino e del Presidente Cosimato a me rivolte in occasione della cerimonia di giovedì scorso. Tanto da non poter ringraziare tutti i presenti come giusto che fosse.*

*Se le parole non si fossero strozzate in gola avrei potuto che essere direttore editoriale della rivista Omnia Iustitiae è stata l'esperienza più significativa della mia vita professionale. Mi ha consentito di conoscere tanti giovani colleghi che hanno collaborato nel comitato di redazione, mi ha consentito la frequentazione del direttore responsabile Marianna Federico e le capacità di Massimo, segretario di redazione.*

*Ho potuto constatare le capacità di collaboratori di grande valore che hanno saputo equilibrare con i loro scritti dottrina e giurisprudenza con le store antiche dei paesi che fanno parte del nostro circondario.*

*Avrei potuto dirvi che insieme abbiamo lavorato per rendere più efficiente una rivista apprezzata anche dagli Ordini professionali dell'Italia settentrionale.*

*E tutto ciò lo abbiamo fatto partendo dal dicembre 2003 con il numero "zero", con la convinzione che avremmo, tutti insieme, superato difficoltà criticità e dato al foro nocerino un presidio di apprezzabile fattura.*

*Non so e non sappiamo se ci siamo riusciti. È sicuramente vero che da diciannove anni (o forse 20?) Omnia Iustitiae è l'unica voce dell'avvocatura nell'ambito del distretto.*

*Se avessi potuto dire tutto, mi sarei congedato da voi con un'unica semplice riflessione: procedete subito con la nomina di altro direttore editoriale e continuate a pubblicare Omnia Iustitiae, per non rischiare di vanificare tutto quanto fin qui fatto, Tutto questo avrei voluto dire. L'ho fatto adesso ve bene lo stesso?*

*Mi auguro di sì*

Il Presidente ha quindi dato la parola al Consigliere Avvocato Vincenzo Sirica referente per l'iniziativa "Avvocati Eroi" grazie alla quale è stata creata nella biblioteca dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore un'area in cui resteranno esposte le fotografie degli avvocati che hanno pagato con la vita o che ancora oggi sono in serio pericolo per il loro attacco alla toga.

Dall'intervento dell'avvocato Vincenzo Sirica durante la cerimonia del 29 dicembre 2022 di scoperta dei quadri fotografici degli avvocati Giorgio Barbarulo, Michele Ciarlo, Dino Gassani, Marcello Torre, Nasrin Sotoudeh, Fulvio Croce, Ebru Timtik e Claris Appiano:

*"Buongiorno a tutti e grazie per essere intervenuti così numerosi.*

*È una professione complessa quella dell'Avvocato,*



chiamato a tutelare i diritti dei cittadini spesso dinanzi ad istituzioni asservite a governi liberticidi o a garantire il diritto di difesa a uomini e donne per i quali sono stati già tenuti processi sommari.

Numerosi, poi, sono anche i “caduti” tra le nostre fila; Avvocati che possiamo definire senza tema di smentita eroi.

Avvocati di cui leggiamo i nomi affissi fuori alcune aule di giustizia del nostro tribunale ma di cui tanti colleghi, soprattutto i più giovani, purtroppo non ne hanno ricordo e non ne conoscono la storia.

Non sanno che hanno pagato il loro attaccamento alla toga con la vita e non ne conoscono neanche il volto perché, ovviamente, vissuti in un'epoca in cui i social non esistevano e le fotografie non erano, come oggi, alla portata di tutti.

Il Consiglio ha pensato che fosse opportuno creare nell'Aula in cui si recita il giuramento subito dopo aver superato l'esame di abilitazione della professione forense un luogo in cui poter vedere il volto di questi colleghi “eroi” e conoscere la loro storia.

Eroi, perché avevano una loro dirittura morale.

Erano colleghi pronti, per rispetto dell'incarico difensivo e delle regole poste alla base della nostra professione, a dedicarsi al loro mandato fino all'estremo sacrificio.

Io sono rimasto colpito dalle storie che ho avuto modo di leggere durante il mio approfondimento degli eventi drammatici che hanno colpito i colleghi le cui fotografie sono proposte nei quadretti che a breve verranno scoperti, ma quella che mi ha colpito di più, che poi ha citato anche il nostro componente del Consiglio Nazionale Forense, l'Avvocato Cosimato, è la storia di Dino Gassani.

Chi di noi oggi non avrebbe rinunciato all'incarico difensivo, dopo le minacce, fin troppo manifeste, della criminalità organizzata, invece di rimanere fermo nel non voler tradire il mandato ricevuto?

Anche di fronte al killer, che ancora quasi lo scongiurava di cambiare la sua strategia difensiva, di far ritrattare il suo assistito di accondiscendere per non doverlo poi uccidere, egli è andato dritto per la sua strada pagando appunto con la vita la sua fermezza.

*Ma ci sono molti modi per essere eroi.*

*Io, per esempio, vorrei ricordare anche quegli avvocati che si sono prodigati per portare a Nocera Inferiore questo tribunale. Rivedevo qualche giorno fa un servizio giornalistico fatto durante l'inaugurazione del primo giorno di attività di questo tribunale dove già ci si lamentava della carenza del personale, della mancanza del mobilio, dei pochi magistrati che erano stati destinati a questo ufficio giudiziario. Il giornalista intervistò alcuni avvocati che con passione e sacrificio personale si erano impegnati perché nascesse il Tribunale dell'Agro nocerino sarnese, come gli avvocati Aldo di Vito, Mario Costabile, Carmine Squillante e Lucio Grimaldi, a cui è giusto tributare il nostro applauso.*

*Molti di loro non ci sono più ma va ricordato ancora Adelchi Genovese - abbiamo un'aula qui a lui intitolata - che si è prodigato tanto per portare il tribunale a Nocera Inferiore, che non era per nulla scontato, ma non è vissuto abbastanza per vederlo. Anche loro sono stati in un certo senso degli eroi perché hanno creduto in un'idea e si sono battuti per portarla avanti.*

*Oggi l'attacco alla professione forense non è meno forte rispetto a quell'epoca, forse era più brutale ma in qualche modo anche più ingenuo. Si poteva arrivare ad eliminare fisicamente l'avvocato, ritenendo così di aver rimosso un ostacolo.*

*Così però si creava nell'opinione pubblica una “santificazione” dell'avvocato ucciso e di rimando una vicinanza all'intera categoria.*

*Neglianni è perciò cambiato il modo di far fuori il proprio avversario passando ad una continua delegittimazione, a tutti i livelli, della figura dell'Avvocato.*

*Campagne stampa ben orchestrate dove si offre un'immagine distorta dalla realtà.*

*L'avvocato è, invece, l'estremo difensore dei diritti del cittadino.*

*Il nostro impegno è un qualcosa che va tutelato e sempre più garantito.*

*Speriamo con questa iniziativa di esaltazione della figura dell'avvocato di essere riusciti ad accendere quel fuoco sacro nei più giovani senza il quale si è condannati ad un'esistenza grigia a causa di un lavoro non amato.”*

*Un lungo silenzio alla scoperta delle effigie degli avvocati eroi e infine un forte e sentito applauso hanno chiuso la giornata che ha visto una grandissima partecipazione degli iscritti.*

## Giurisprudenza

*Emiliana Matrone*

### **Nuovi principi, soprattutto nella valutazione del mandato conferito dal cliente, stabiliti dal CNF, con la Decisione 1-giugno 2022, n. 88, Relatore Consigliere Avv. Aniello Cosimato**

Il Consiglio Nazionale Forense, con la Decisione 1- giugno 2022, n. 88, a relazione del Consigliere Avv. Aniello Cosimato, nel decidere sul ricorso presentato da un avvocato avverso il provvedimento emesso dal Consiglio Distrettuale di Disciplina del Veneto, con il quale era stata disposta a suo carico la sanzione della censura, è pervenuto a conclusioni diverse rispetto a quelle prospettate in primo grado, prosciogliendo l'avvocato da ogni addebito.

La pronuncia in argomento risulta di fondamentale importanza perchè stabilisce nuovi principi soprattutto nella valutazione del mandato conferito dal cliente.

I principi di maggiore interesse affermati possono essere sintetizzati nelle seguenti "massime":

- La scelta della linea tecnica da seguire nella prestazione dell'attività professionale è compito esclusivo dell'avvocato.
- La mancata proposizione dell'azione non è sempre e necessariamente dovuta ad inadempimento al mandato professionale.
- Costituisce illecito disciplinare l'inosservanza dell'obbligo di stipulare una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione e di rendere noti alla parte assistita i relativi estremi (art. 27, comma 5, cdf), salvo che tale ultima mancata comunicazione non derivi da errore giustificabile idoneo ad escludere l'elemento della volontarietà.

**Il fatto** - Un avvocato veniva citato a giudizio disciplinare con il seguente capo di incolpazione: "1) della violazione dell'art. 26 c. 3 CD e l'art. 12 CD per non aver dato corso al mandato ricevuto nella proposizione dell'opposizione al decreto penale di condanna e comunque per aver comunicato alla parte assistita la mancata proposizione dell'opposizione al decreto penale oltre il termine di scadenza e quindi impedendo alla

stessa di attivarsi diversamente. In Treviso dicembre 2015. 2) della violazione dell'art. 29 CD per aver percepito somme in anticipo per attività poi non svolte quanto meno limitatamente all'importo di 200,00 oltre accessori. In Treviso dicembre 2015. 3) della violazione dell'art. 27 CD c. 5 perché, pur richiesto, non ha fornito alla parte assistita gli estremi della propria polizza assicurativa".

Il procedimento muoveva da un esposto presentato dal cliente dell'avvocato al Consiglio dell'Ordine di Treviso, con il quale l'esponente sosteneva di aver dato mandato all'avvocato per proporre opposizione avverso un decreto penale di condanna che gli era stato notificato e che era stato emesso nei suoi confronti dal GIP di Treviso e di aver versato un importo a titolo di fondo spese; di aver ricevuto, successivamente alla scadenza del termine utile per proporre opposizione, una nota a mezzo pec da parte dell'avvocato, con la quale quest'ultimo gli riferiva di non aver presentato l'opposizione, essendo questa la scelta più adeguata. Il cliente, quindi, spediva una raccomandata all'avvocato, con la quale gli contestava: a. l'inadempimento al mandato ricevuto; b. la mancata tempestiva informazione della scelta di non proporre opposizione; c. l'omessa estrazione della copia del fascicolo del procedimento penale.

Notiziato dell'esposto, l'avvocato faceva pervenire al C.D.D. del Veneto le proprie difese ed, in particolare, il professionista rilevava di aver ricevuto, presso il suo studio, il cliente, di avergli esposto verbalmente le possibili soluzioni e di aver quantificato in euro 1.000,00 il compenso per un parere preliminare e di euro 2.000,00 il compenso per la redazione dell'atto di opposizione, nel caso in cui ve ne fossero stati i presupposti. L'avvocato riferiva che, dopo aver studiato la pratica, era giunto alla conclusione che non vi fossero gli elementi per l'opposizione e di aver comunicato ciò tramite un parere del 16.12.2015 inviato via e-mail, che però per errore della segretaria era stato trasmesso al cliente in ritardo in data 22.12.2015 e cioè dopo la scadenza del termine per proporre l'opposizione. Ancora, riferiva di aver omesso nella missiva inviata al cliente l'indicazione della propria polizza assicurativa per mera dimenticanza.

Nel dibattimento, venivano escussi i testi e, all'esito, veniva accertata la responsabilità dell'av-



vocato per i capi 1) e 3) dell'incolpazione, mentre veniva ritenuto non responsabile per i fatti di cui al capo 2).

Con riferimento al capo 1), il C.D.D. sosteneva che: "La negligenza professionale è ravvisabile proprio nell'aver lasciato spirare il termine di giorni 15 e, comunque, nell'aver inviato la lettera al cliente successivamente alla scadenza del termine previsto dal codice di procedura penale". Altresì, il Consiglio territoriale soggiungeva: "È pertanto logico desumere che l'opposizione non sia stata predisposta per negligenza e, comunque, a causa di non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi dell'assistito".

Quanto al capo 3), il C.D.D. riteneva che vi era stata sostanzialmente ammissione della contestata omissione da parte dell'avvocato.

Sulla scorta di tanto, veniva irrogata la sanzione della censura.

Avverso tale pronuncia, l'avvocato proponeva ricorso al CNF.

**La decisione** - Il Supremo Organo dell'Avvocatura, con la decisione in commento, seguendo l'iter logico-giuridico sapientemente argomentato dal Relatore Consigliere Avv. A. Cosimato, perveniva a conclusioni diverse da quelle prospettate in primo grado dal Consiglio territoriale sicché accoglieva il ricorso e l'avvocato veniva prosciolto da ogni addebito.

I. Innanzitutto, il Relatore Consigliere Avv. A. Cosimato precisava che "il giudizio dinanzi al CNF non è limitato alla verifica della legittimità del provvedimento, bensì è esteso anche al merito, sicché nulla impedisce di prendere in esame, nella sua interezza, la documentazione prodotta e le dichiarazioni rese nel corso del procedimento".

Ciò comporta che "il CNF può integrare, in sede di appello, la motivazione della decisione del Consiglio territoriale".

Infatti, sulla scorta di tanto è possibile affermare che "La mancanza di adeguata motivazione (nella specie, peraltro esclusa) non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie, ivi compresa una diversa qualificazione alla violazione contestata. Il C.N.F. è, in-

fatti, competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l'eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali" (fonte sito web del CNF).

II. L'Illustre Relatore, altresì, passava a ricordare la giurisprudenza secondo cui "le dichiarazioni dell'esponente possono assumere da sole valore di prova quando trovano riscontro in altri elementi obiettivi e documentali e siano, altresì, esenti da lacune e vizi logici (C.N.F. sentenza n. 178 del 9 ottobre 2020)".

È, infatti, di tutta evidenza che "Le sole (e mere) dichiarazioni dell'esponente non bastano a ritenere provato l'addebito".

Da tanto deriva l'insegnamento secondo cui "L'attività istruttoria espletata dal consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell'esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall'analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti, che rappresentano certamente il criterio logico-giuridico inequivocabilmente a favore della completezza e definitività della istruttoria" (fonte sito web del CNF).

III. Nella decisione de qua non si poteva non tenere in conto che "Le contraddizioni emerse nel corso della audizione del 25.5.2018 assumono, appunto, particolare rilevanza e prospettano una diversa chiave di lettura della vicenda che non consente, quindi, di ritenere provati i fatti adottati dall'esponente, o quanto meno sugli stessi non è stata raggiunta la prova certa della colpevolezza dell'avv. [RICORRENTE]".

Infatti, "In dubio pro reo: il principio di presunzione di non colpevolezza vale anche in sede disciplinare".

In tale maniera viene confermato dal CNF il principio secondo cui "Il procedimento disciplinare è di natura accusatoria, sicché va accolto il ricorso avverso la decisione del Consiglio territoriale allorquando la prova della violazione deontologica non si possa ritenere

sufficientemente raggiunta, per mancanza di prove certe o per contraddittorietà delle stesse, giacché l'insufficienza di prova su un fatto induce a ritenere fondato un ragionevole dubbio sulla sussistenza della responsabilità dell'incolpato, che pertanto va prosciolto dall'addebito, in quanto per l'irrogazione della sanzione disciplinare non incombe all'incolpato l'onere di dimostrare la propria innocenza né di contestare espressamente le contestazioni rivoltegli, ma al Consiglio territoriale di verificare in modo approfondito la sussistenza e l'addebitabilità dell'illecito deontologico" (fonte sito web del CNF).

IV. Sotto tale profilo è chiaro che va "esclusa la responsabilità disciplinare nel caso di quadro probatorio contraddittorio".

Infatti, sulla scia di quanto sostenuto dal Supremo Organo dell'Avvocatura in precedenti pronunce (CNF, decisione 132/2018; CNF, decisione 9/2018), va ribadito che "Qualora da una attenta valutazione degli elementi che il procedimento offre sul piano probatorio emerga che le dichiarazioni dell'esponente non assumono quella consistenza ed efficacia tali da poter fondare l'affermazione di responsabilità disciplinare, o quantomeno si rinvenga contraddittorietà atteso il riscontro, nelle dichiarazioni offerte dalle parti, di sostanziale equivalenza delle prove di colpevolezza con quelle di innocenza, il giudizio non può che orientarsi verso un accertamento positivo di esclusione di responsabilità dell'incolpato" (fonte sito web del CNF).

V. Nel merito, a sostegno delle ragioni dell'accoglimento del ricorso, il Consiglio Nazionale considerava che:

- "all'esito dello studio sul caso, l'avv. [RICORRENTE], con articolato parere reso il 16 dicembre 2015, evidenziava al proprio assistito la fondatezza dell'ipotesi accusatoria tale da indurre a desistere dall'opposizione al provvedimento emesso, atteso che il medesimo presentava degli aspetti di maggior convenienza in quanto consistente nel pagamento di una sanzione pecuniaria ridotta alla metà, mentre, al contrario, in caso di opposizione, il Giudice, sulle emergenze processuali, avrebbe potuto irrogare la pena della reclusione, ex art. 595 comma 3-, determinabile tra un minimo di tre mesi ad un massimo di tre anni o della multa

non inferiore ad 516,00. Precisava, poi, il ricorrente che nel procedimento per decreto, oltre alla condanna alla somma di euro 300 di multa, non era previsto alcun risarcimento del danno né, tantomeno, la refusione delle spese sostenute dalla persona offesa oltre alla "non menzione della condanna";

- "in virtù dei benefici concessi dalla legge è stato prudente, quindi, considerare con cautela la decisione di non proporre opposizione a decreto penale di condanna poiché l'esito di un processo ordinario, ovvero di altro dei riti speciali del processo penale, sarebbe stato, in ipotesi, più gravoso, come d'altronde stabilito dall'art. 464 c.p.p.:...il giudice può applicare in ogni caso una pena anche diversa e più grave di quella fissata nel decreto penale di condanna e revocare i benefici già concessi";

- "In relazione poi ad una possibile definizione conciliativa a seguito della remissione della querela, l'opposizione alla archiviazione ex art. 410 c.p.p., proposta dalla parte offesa, non sembra affatto ipotizzare tale eventualità, almeno all'epoca del conferito incarico".

Il CNF sottolineava che "la scelta della linea tecnica da seguire nella presentazione dell'attività professionale è compito esclusivo dell'avvocato". Segnatamente, veniva affermato come "la mancata proposizione dell'azione non è sempre e necessariamente dovuta ad inadempimento al mandato professionale".

In conclusione, con tale decisione, viene scolpito il principio per cui: "L'incarico professionale che si sostanzia nella preventiva fase di studio non necessariamente culmina - una volta valutati i relativi elementi di fatto e diritto - nella proposizione della relativa azione giudiziale, essendo, infatti, compito esclusivo dell'avvocato la scelta della linea tecnica da seguire nella prestazione dell'attività professionale ed essendo, d'altra parte, tenuto ad assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, non solo ed esclusivamente al dovere di informazione ma anche ai doveri di sollecitazione e dissuasione del cliente, nonché a sconsigliare lo stesso dall'intraprendere o proseguire un giudizio dal risultato probabilmente sfavorevole" (fonte sito web del CNF).

VI. Per il CNF neppure la tardiva comunicazione del parere, dovuto, peraltro, ad un errore da

parte della segretaria, poteva integrare una violazione di carattere disciplinare a carico dell'incolpato, "stante la mancanza di *suitas* della condotta, intesa come volontà consapevole dell'atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo. L'evitabilità della condotta, pertanto, delinea la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della stessa al soggetto stesso".

Sul punto, il CNF osservava che "L'errore commesso dalla segretaria è, quindi, in astratto, censurabile soltanto sotto il profilo civilistico, attinente alla responsabilità professionale, ma non può assumere valore alcuno in questa sede". Dunque, il CNF proscioglieva l'avvocato dal capo 1) dell'incolpazione in mancanza di *suitas*, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell'illecito disciplinare.

Sul punto, è giusto concludere che "Ai fini della sussistenza dell'illecito disciplinare, è sufficiente la volontarietà del comportamento dell'incolpato e, quindi, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la "*suitas*" della condotta intesa come volontà consapevole dell'atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo. L'evitabilità della condotta, pertanto, delinea la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto stesso, a nulla rilevando la ritenuta sussistenza da parte del professionista di una causa di giustificazione o non punibilità" (fonte sito web del CNF).

VII. Per mancanza di volontarietà della condotta, il CNF proscioglieva l'avvocato anche dal capo n. 3) dell'incolpazione. Quanto alla contestata violazione dell'art. 27, comma 5, del C.D., si osservava che costituisce illecito disciplinare l'inosservanza dell'obbligo di stipulare una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione e di rendere noti alla parte assistita i relativi estremi, secondo quanto previsto dal nuovo Codice Deontologico Forense, approvato il 31/01/2016, ovvero in epoca successiva ai fatti contestati.

Secondo il ragionamento del Supremo Consiglio, in siffatto quadro normativo poteva accadere che il professionista che non si fosse dotato di polizza, in attesa di conoscere gli elementi minimi di quella da stipulare, non poteva ritenersi sanzionabile deontologicamente.

Nello specifico, il ricorrente era già in possesso di una polizza per la responsabilità professionale e, solo per mero errore, non aveva provveduto alla relativa comunicazione alla parte assistita. Risultava, quindi, indubbia la mancanza dell'elemento della volontarietà.

Pertanto, con riferimento alla mancata stipula della polizza professionale e all'omessa comunicazione dei relativi estremi alla parte assistita, giova stabilire che "Costituisce illecito disciplinare l'inosservanza dell'obbligo di stipulare una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione e di rendere noti alla parte assistita i relativi estremi (art. 27, comma 5, cdf), salvo che tale ultima mancata comunicazione non derivi da errore giustificabile idoneo ad escludere l'elemento della volontarietà" (fonte sito web del CNF).

Attraverso le proprie decisioni, il Consiglio Nazionale Forense, quale apicale organismo di rappresentanza dell'Avvocatura italiana, contribuisce in maniera decisiva ad assicurare la correttezza dell'esercizio dell'attività professionale, con esiti di sicura rilevanza sul generale obiettivo della tutela dei diritti. La decisione in commento è espressione concreta della piena realizzazione della descritta finalità istituzionale.

*Eleonora Stefanelli*

### **Accesso ai documenti e presupposti fondanti il travalicamento delle limitazioni dimensionali nella stesura degli atti processuali**

*Nota a Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 10275 del 22 novembre 2022*

I. La vicenda

La vicenda origina dalla condotta inerte tenuta



da un'amministrazione comunale a fronte di un'istanza di accesso presentata da una ditta.

Richiesta che, nello specifico, viene presentata in conseguenza di un'attività ispettiva del Comune<sup>1,2</sup>

Seguono ulteriori istanze di accesso.

In seconda battuta, difatti, la ditta richiede quanto già precedentemente avanzato, con diffida di adempiere entro 30 giorni.

Infine, con la terza istanza – riportante gli estremi dell'accesso c.d. “documentale” (ex art. 22 Legge n. 241/1990) – la parte manifesta un duplice interesse: uno difensivo e l'altro conoscitivo del contesto ambientale adiacente alla zona di svolgimento dell'attività dalla stessa svolta.

La condotta omissiva dell'amministrazione conduce la ditta a presentare ricorso innanzi al Tar. Il giudizio di primo grado si conclude con sentenza di rigetto avverso la quale la parte presenta appello. Cui segue richiesta – dell'appellante – volta ad ottenere l'autorizzazione al superamento delle limitazioni dimensionali<sup>3</sup> stante

l'elevato numero di caratteri presenti nell'atto di secondo grado.

Di seguito le motivazioni poste a fondamento dell'appello e la soluzione offerta dai giudici di Palazzo Spada.

II. (Segue) Motivi posti a sostegno dell'appello  
Con la prima motivazione, parte appellante rileva una compromissione del diritto di accesso civico<sup>4</sup> con l'annotazione che quest'ultimo istituto è caratterizzato da un campo d'azione maggiormente ampio rispetto all'accesso documentale (ex artt. 22 e ss. Legge n. 241/1990). Rilevando, quest'ultimo aspetto, sotto un duplice versante: sostanziale e processuale<sup>5</sup>.

Il che ha condotto la parte (appellante) a ritenere che il silenzio perpetrato dall'amministrazione comunale vada inteso non già in termini di silenzio diniego – come ritenuto dal giudice di prime cure – bensì in termini di condotta inerte. Di guisa che il rimedio processuale vada ricercato nell'azione regolamentata dall'art. 117 c.p.a.<sup>6</sup>.

A seguire, viene ad essere dedotta la mancata osservanza di una serie di previsioni normative, quali articoli 5, secondo comma, e 40 del Decreto n. 33/20137 (c.d. “Decreto Trasparenza”) ed articolo 2 della Legge n. 241/19908.

Ciò sull’assunto che le istanze di accesso richiama, sotto il profilo contenutistico, informazioni di carattere ambientale e come tali andrebbero inquadrate – a detta di parte appellante – nell’alveo della disciplina posta dal D.Lgs. n. 195/2005.

Venendo a rilevare, anche in tale ipotesi, la possibilità di esperire – quale strumento di tutela – il ricorso avverso il silenzio ex art. 117 c.p.a.

Infine, viene messa in evidenza la violazione nonché la falsa applicazione delle seguenti previsioni normative: articolo 26 c.p.a. e articoli 91 e 92 c.p.c..

Disposizioni da leggersi non già isolatamente bensì in combinato disposto tra di loro. Così come traspare dalla lettura dell’articolo 26 c.p.a. laddove, quest’ultimo, richiama espressamente le suindicate norme di stampo civilistico. Con una duplice precisazione.

Ovvero che, da un lato, la norma de qua (l’art. 26 cit.) prevede che l’oggetto della statuizione giudiziaria ricomprenda altresì la definizione delle spese di giudizio; dall’altro, richiama importanti principi e/o baluardi che devono fungere da fili conduttori nella stesura dei dispositivi, quali sinteticità e chiarezza<sup>9</sup>.

E, al riguardo, l’appellante sostiene che le spese di liquidazione del giudizio siano da ricondurre a carico del Comune o, alternativamente, compensate. Ponendo a sostegno della tesi compensativa il carattere innovativo delle questioni sottese alla lite<sup>10</sup>.

### III. La soluzione offerta dai Giudici di Palazzo Spada

In via propedeutica, il Consiglio di Stato interviene sulla richiesta di autorizzazione postuma al superamento dei limiti dimensionali (cfr. art. 3, primo comma, del D.P.C.S. n. 167/2016).

In particolare, a detta dei giudici amministrativi, la suddetta istanza non può ritenersi meritevole di accoglimento attesa la mancanza dei presupposti normativamente previsti, quali i: “gravi e giustificati motivi<sup>11</sup>” (cfr. art. 7 del D.P.C.S. n. 167/2016).

Ancor di più, il Collegio sottolinea come l’ap-

pello ripercorra, sotto il profilo contenutistico, quanto già presentato nel corso del primo grado di giudizio<sup>12</sup>. Di qui, si evince che le argomentazioni poste a fondamento dell’atto di appello si allineano alle doglianze già esposte nel ricorso presentato innanzi al Tar.

Veniamo ora alla risposta data dal Consiglio di Stato alle censure sollevate da parte appellante. Partendo dalla prima problematica, il Collegio ha tracciato i punti di distacco che intercorrono tra l’accesso documentale e l’accesso civico generalizzato.

Giungendo a ritenere operante, nel caso in esame, la disciplina dell’accesso documentale stante l’esplicito riferimento, da parte dell’istante/appellante, all’istituto in questione<sup>13</sup> (cfr. Legge n. 241/1990).

Osservazioni, queste ultime, che consentono di meglio definire i profili connotanti le rispettive istanze di accesso.

Viene precisato, difatti, che la prima richiesta debba inquadrarsi nell’ottica di un accesso documentale ex artt. 22 e ss. della Legge sul procedimento amministrativo (cfr. Legge n. 241/1990);

diversamente, la seconda istanza deve essere intesa in termini di diffida in quanto non connotata da profili di novità rispetto alla prima richiesta presentata.

Qualificazione che, come ben evidenziato dai giudici in sentenza, trova ulteriore conferma nella natura dell’interesse posto a fondamento dell’istanza di accesso agli atti. Rilevando, a detta dei giudici, una componente difensiva atteso che l’accesso risulta finalisticamente orientato alla salvaguardia di interessi coinvolgenti procedimenti pendenti a carico dell’appellante<sup>14</sup>.

A rafforzamento di quanto sopra delineato, il Consiglio precisa come l’interesse de quo ripercorra quelli che sono i parametri propriamente individuati dalla normativa. Ovvero concretezza, attualità e diretta riferibilità del documento al soggetto/istante nonché corrispondenza ad una “situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento relativamente al quale è chiesto l’accesso<sup>15</sup>”.

Ne consegue che il rimedio processuale di cui all’art. 117 c.p.a. non possa ritenersi ammissibile. Passiamo al secondo ordine di motivazione.

Come indicato nel paragrafo che precede, l’appellante ha inteso rilevare l’inosservanza delle

norme operanti in materia sia di accesso documentale (articolo 2, Legge n. 241/1990) che di accesso civico generalizzato (articoli 5, secondo comma, e 40 del D.Lgs. n. 33/2013). Ciò in ragione del fatto che, come messo in evidenza dall'appellante, le richieste avrebbero ad oggetto informazioni riguardanti il settore ambientale. Richiamandosi la normativa rappresentata dal D.Lgs. n. 195/2005.

In proposito, il Consiglio di Stato sostiene che la suindicata argomentazione risulti priva di fondamento.

Le ragioni, a detta del Collegio, vanno ricercate nel fatto che l'istanza ha carattere difensivo, non potendosi così rinvenire un collegamento con la disciplina operante in tema di accesso alle informazioni ambientale (ex articolo 1, D.Lgs. n. 195/2005).

Ancor più, i giudici di Palazzo Spada evidenziano come l'istanza di accesso sia funzionalmente correlata sia a procedimenti di varia natura coinvolgenti l'appellante sia ad avere conoscenza di potenziali influenze sull'ambiente derivanti dall'attività svolta dalla ditta.

E, al riguardo, il Collegio sottolinea quale sia la ratio connotante l'istituto dell'accesso ambientale: "valorizzare la diffusione, la trasparenza nonché il libero scambio di opinioni<sup>16</sup>". Argomentazioni che, secondo i giudici amministrativi, trovano saldo fondamento nella normativa comunitaria<sup>17</sup> muovendosi, quest'ultima, entro precise logiche finalistiche. Ovvero da un lato, garantire un maggiore coinvolgimento al fine di valorizzare la logica partecipativa; dall'altro, invece, offrire una maggiore tutela ad un settore specifico qual è quello ambientale<sup>18</sup>.

Infine, il giudice di secondo grado ritiene non meritevole di accoglimento la censura richiamante la violazione e falsa applicazione delle norme in materia di spese di giudizio (cfr. art. 26 c.p.a. e articoli 91 e 92 c.p.c.).

Risposta di segno negativo che il Collegio motiva sottolineando come l'istituto della compensazione delle spese possa trovare piena operatività al ricorrere di dati presupposti, tutti normativamente positivizzati (cfr. art. 92, secondo comma, c.p.c.<sup>19</sup>). Quali: "soccumbenza reciproca o ipotesi di assoluta novità della questione oggetto di trattazione o cambio del quadro giurisprudenziale rispetto alle questioni dirimenti<sup>20</sup>".

Dovendosi, in proposito, operare delle ulteriori

precisazioni.

Più nel dettaglio, il riferimento è al rinvio operato, nella sentenza in commento, alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 77 del 2018.

Tale ultima decisione, difatti, per un verso dichiara l'illegittimità costituzionale della norma di cui all'articolo 92, secondo comma, c.p.c. con riguardo alla parte che non regola la possibilità di compensare le spese tra le parti allorché ricorrano anche ulteriori "analoghe ragioni gravi ed eccezionali".

Per altro, invece, non ha ripristinato la pregressa formula delle "ragioni gravi ed eccezionali" bensì ha aggiunto – ai criteri della gravità ed eccezionalità – l'assunto che le stesse siano "analoghe" alle situazioni oggetto di tipizzazione.

In conclusione, a completamento del quadro suesposto, il Consiglio non riconosce valore risolutivo all'orientamento<sup>21</sup> posto dall'appellante a sostegno della propria tesi argomentativa.

Ciò tenuto conto che il requisito della "novità delle questioni" (ex art. 92, secondo comma, c.p.c. cit.) va affrontato e analizzato anche con riguardo al momento in cui ha avuto inizio la controversia.

E, sul punto, i giudici precisano come, nel caso di specie, l'incardinarsi della lite sia avvenuto in un momento successivo rispetto al precedente giurisprudenziale richiamato dall'appellante.

1 Nel dettaglio, come precisato nella statuizione in esame, oggetto dell'istanza di accesso sono: "la segnalazione e/o l'istanza da cui prende avvio il sopralluogo, il verbale di sopralluogo e di campionamento, i referti analitici nonché il provvedimento emesso a conclusione dell'iter procedimentale".

2 Cfr. D.Lgs. 19 agosto n. 195/2005 regolamentante l'"accesso del pubblico all'informazione ambientale".

3 In riferimento al superamento dei limiti di natura dimensionale, il Consiglio di Stato riporta nella sentenza in commento l'articolo 7 nonché l'articolo 3, primo comma, lett. a) del Decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167/2016, da ultimo modificato nel 2017. Quest'ultimo, difatti, pone l'accento sui criteri da doversi seguire nella redazione e/o stesura dei ricorsi e degli altri atti nel giudizio amministrativo. L'articolo 3, propriamente intitolato "Limiti dimensionali degli atti processuali di parte", nel regolamentare le dimensioni degli atti nel processo amministrativo prevede che rispondano ad un numero massimo di caratteri. Nel dettaglio, la lettera a) prevede che nei riti in materia di accesso sia rispettato il limite dei 30.000 caratteri.

L'articolo 7, invece, disciplina l'"autorizzazione postuma al superamento dei limiti dimensionali". In particolare, viene precisato che "il giudice possa autorizzare, su richiesta della

- parte interessata, totalmente o parzialmente, il superamento dei limiti dimensionali anche in un momento successivo rispetto alla proposizione dell'atto sempre che ricorrano gravi e giustificati motivi". Restando salva la possibilità, per la parte, di rinunciarvi sulla scorta di argomentazioni o motivazioni opportunamente indicate.
- 4 Cfr. D.Lgs. n. 33/2013 conosciuto altresì come "Decreto Trasparenza". Quest'ultimo, difatti, regola il "diritto di accesso civico nonché gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni a cura delle amministrazioni".
- 5 Si vedano articoli 22 e ss. della Legge n. 241/1990. In particolare, sotto il profilo sostanziale, occorre soffermarsi sulla nozione di documento accessibile venendo a rilevare, al riguardo, la norma di cui all'articolo 22, lett. d) a mente del quale con esso si intende: "ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione". Assunto, quest'ultimo, che, come precisato dalla norma in commento, va interpretato "in maniera indipendente rispetto alla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale".
- da un punto di vista processuale, invece, va richiamata la disciplina posta dal Codice del Processo Amministrativo (cfr. D.Lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii.). Nel dettaglio, l'articolo 117 c.p.a..
- 6 L'articolo 117 c.p.a. nel disciplinare 8i ricorsi avverso il silenzio si sofferma sui termini di proposizione richiamando, in una logica integrativa, la previsione di cui all'articolo 31, secondo comma, c.p.a.. In particolare, il Codice del Processo amministrativo prevede espressamente che: "possa essere proposto anche in assenza di previa diffida nonché mediante atto notificato all'amministrazione e ad almeno un controinteressato entro un anno decorrente dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento".
- 7 L'articolo 5 del D.Lgs. n. 33 del 2013 è rubricato "Accesso civico a dati e documenti". La norma di cui all'articolo 40 del D.Lgs. n. 33 del 2013, intitolata "Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali", rinvia alle norme sancite dal D.Lgs. n. 152/2006 e dal Decreto Legislativo n. 195/2005. Ciò in un'evidente ottica integrativa, dovendosi precisare che il secondo comma prevede come le informazioni ex articolo 2, primo comma, lettera a) del D.Lgs. n. 195/2005 siano da qualificarsi in termini di "informazioni ambientali". Ferme restando le ipotesi derogatorie e/o di esclusione del diritto di accesso ambientale individuate dalla norma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 195/2005 (cfr. terzo comma dell'articolo 40 del D.Lgs. n. 195/2005).
- 8 L'articolo 2 della Legge n. 241/1990 nel regolamentare la "conclusione del procedimento" prevede espressamente che le "amministrazioni sono tenute a concludere l'iter mediante l'adozione di un provvedimento espresso". Ciò in aderenza al principio dell'azione in via provvedimentale. Al di là del fatto che il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza o abbia avuto inizio d'ufficio (si veda il primo comma).
- 9 Cfr. articolo 3, secondo comma, c.p.a. propriamente rubricato "Dovere di motivazione e sinteticità degli atti". La norma recita testualmente quanto segue: "Il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica, secondo quanto disposto dalle norme di attuazione".
- 10 Al riguardo, a supporto delle proprie argomentazioni, parte appellante riporta nel ricorso d'appello un precedente giurisprudenziale rappresentato dalla sentenza dell'Adunanza Plenaria del 2020 n. 10. Precisando che la materia della lite sia stata oggetto di un intervento giurisprudenziale contestualmente al tempo di inoltrare dell'istanza di accesso.
- 11 Sul punto, il Consiglio di Stato, nella sentenza in commento, riporta dei precedenti giurisprudenziali. Più precisamente, Consiglio di Stato n. 826/2021; Consiglio di Stato n. 803/2020; Consiglio di Stato n. 2190/2018; Consiglio di Stato n. 4413/2018
- 12 In proposito, nella sentenza in commento vengono riprese diverse pronunce quali: Consiglio di Stato n. 1130/2016; Consiglio di Stato n. 5865/2015; Consiglio di Stato n. 5868/2015.
- 13 Il Collegio, nella sentenza in commento, riprende un precedente giurisprudenziale rappresentato dalla sentenza dell'Adunanza Plenaria n. 10/2020 secondo cui: "La pubblica amministrazione che risulti essere destinataria di un'istanza documentale (c.d. tradizionale) formulata genericamente e richiamante entrambe le discipline (c.d. "istanza cumulativa") ha il potere-dovere di esaminarla globalmente ovvero anche in ordine alla disciplina posta dall'accesso civico generalizzato". E in considerazione di tale statuizione, il Consiglio di Stato chiarisce come la regola posta dalla suddetta pronuncia non possa trovare accoglimento nel caso in esame. Ciò in quanto l'istanza di accesso presentata dalla ditta fa chiara riferimento alla disciplina dell'accesso documentale di cui alla Legge n. 241/1990. Non potendo, così, trovare spazio la disciplina prevista in materia di accesso civico generalizzato.
- 14 Al riguardo, nella sentenza in commento, il Consiglio di Stato riporta quale precedente giurisprudenziale la sentenza dell'Adunanza Plenaria n. 4/2021 secondo cui: "l'amministrazione che detiene gli atti di cui si chiede l'accesso è tenuta a vagliare la ricorrenza di una connessione effettiva tra quelli che sono i documenti relativamente ai quali viene fatta richiesta e la tutela difensiva da doversi invocare in riferimento ad un processo già esistente o da doversi incardinare". Con l'ulteriore precisazione che: "l'amministrazione sia tenuta, nella valutazione dell'istanza e/o richiesta, ad osservare paletti e/o confini entro cui muoversi".
- 15 Cfr. sul punto l'articolo 22 della Legge n. 241/1990.
- 16 Sul punto, il Consiglio di Stato riporta, quale referente normativo, la Direttiva 2003/4/Ce, I Considerando.
- 17 La finalità in oggetto trova copertura normativa nella fonte normativa di derivazione comunitaria (la direttiva 2003/4/Ce) intervenendo, quest'ultima, sull' "accesso del pubblico all'informazione ambientale".
- 18 Rileva, sul punto, il I Considerando della direttiva comunitaria 2003/4/Ce il quale recita testualmente quanto segue: "Un rafforzamento dell'accesso del pubblico all'informazione ambientale e la diffusione di tale informazione contribuiscono a sensibilizzare maggiormente il pubblico alle questioni ambientali, a favorire il libero scambio di opinioni, ad una più efficace partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia e, infine, a migliorare l'ambiente".
- 19 L'articolo 92 c.p.c. è stato negli anni sottoposto a modifiche. Dapprima, la Legge n. 69/2009 ha sostituito il pregresso requisito dei "gravi motivi" con le "ragioni gravi ed eccezionali". Successivamente, è intervenuto il D.L. n. 132/2014 con il quale il Legislatore ha inteso ricolleghere l'operatività della compensazione delle spese al ricorrere di dati presupposti espressamente indicati nella norma de qua, ovvero: "Soccombenza reciproca o assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti".
- 20 Cfr. articolo 92 c.p.c. cit.
- 21 Cfr. Adunanza Plenaria n. 10/2020.

## Dottrina

Angelo Mondelli

### Il cybermoneylaundering

Con l'evoluzione e l'esplosione della moneta virtuale, l'economia si è arricchita di nuovi strumenti di liquidità che, in forma quasi del tutto "anonima", hanno dato vita al fenomeno del cyberlaundering, definito in dottrina (E. Simoncini) *"la nuova frontiera del riciclaggio"*<sup>1</sup>. Il termine cyberlaundering si riferisce ad *"un insieme di attività illecite, la cui ripulitura avviene, a differenza del riciclaggio tradizionale, sul web attraverso il ricorso a sistemi cibernetici, messi a disposizione dalle TIC (information communication technology)"* (L. Picotti)<sup>2</sup>. In tal senso il processo di *laundering* è un *"fenomeno più ampio del mero riciclaggio compiuto attraverso le criptovalute"*. Premesso quanto sopra, si può affermare che il fenomeno del cyberlaundering è un'evoluzione della comune attività di riciclaggio. La principale differenza è la metodica utilizzata per la creazione, a favore dei criminali, di vantaggi attraverso il processo di *"dematerializzazione del denaro"* che, per tale motivo perde la sua originaria natura di oggetto di scambio. La citata attività viene definita quale *"polverizzazione dei contanti"* (IBIDEM)<sup>3</sup> che, attraverso gli strumenti informatici, pone in essere ingenti trasferimenti di denaro la cui origine delittuosa deriva dal compimento di attività criminali che sfruttano un sistema di protezione volto a garantire l'anonimato e la complessa tracciabilità (Simoncini)<sup>4</sup>. Attraverso il c.d. *"riciclaggio digitale"* è possibile porre in essere attività di *laundering* grazie alle nuove tecnologie senza che i soggetti riciclatori debbano necessariamente interfacciarsi con altri soggetti atteso che mediante il web possono tranquillamente reperire terze persone ribattezzate *"money mules"*, che svolgono il ruolo di intermediari compiendo tutte quelle attività proprie di tale funzione. Il sistema di scambio utilizzato, definito tecnicamente *"peer to peer"* rende possibile una forma di anonimato che garantisce la *"delocalizzazione"* dell'utente che, operando in rete, può essere presente *"virtualmente"* in più *"spazi informatici"* contemporaneamente (E. Simoncini)<sup>5</sup>. Le problematiche che sorgono al riguardo sono molteplici, ovvero, l'individuazione delle Autorità competenti del locus commissi delicti e seppure si riesca a individuare il luogo fisico è comunque molto complesso identificare le persone su cui investigare o destinatarie di richieste di natura cautelare,

problematica ben delineata in dottrina (R. Flor)<sup>6</sup>. Da tener presente che quando il riciclaggio entra in contatto con il mondo virtuale gli introiti delittuosi avvengono anche tramite i cybercrimes dove le monete virtuali vengono utilizzate per la *"trasformazione o sostituzione"* di beni o denaro. A tal riguardo giova porre in essere una fondamentale distinzione tra: il riciclaggio digitale strumentale e il riciclaggio digitale integrale (IBIDEM)<sup>7</sup> per meglio comprendere il fenomeno del moneylaundering. *"Il riciclaggio digitale strumentale è anche detto parziale in quanto il denaro contante non ha subito la sua dematerializzazione ed è quindi necessario che lo stesso sia "trasformato" in valuta virtuale, processo più macchinoso che richiede la necessità di avvalersi di un dispositivo ATM, in grado di fornire, chiavi crittografiche in Bitcoin o di emettere criptovalute convertibili"*. Al contrario nel riciclaggio digitale integrale, considerato *"l'ultima vera frontiera del money laundering"* (E. Simoncini)<sup>8</sup>, il denaro è già in forma digitale e quindi l'operatore risulta ulteriormente agevolato giacché non si rendono necessarie le successive fasi di *layering* ed *integration*. Per questo motivo tale tipologia di riciclaggio è considerata la più pericolosa in quanto con lo stesso viene risolto un problema di grande entità: la movimentazione fisica del denaro. *"Nel cyberlayering le criptovalute vengono movimentate tra più indirizzi, anche associati agli stessi soggetti o prestanomi virtuali, che si avvalgono dell'opera dei mixer il cui compito è quello di sofisticare il digital trail in modo da dissimulare qualsiasi traccia dei trasferimenti in valuta virtuale"* (Zanchetti M)<sup>9</sup>. In considerazione del fatto che in taluni mercati economici si accettano pagamenti mediante le criptovalute, il rientro dei capitali nel *"circuito legale"* dell'economia è reso più semplice in quanto per procedere all'acquisto di beni e/o servizi, non si rende necessario convertire la moneta virtuale in moneta avente corso legale. Per tale motivo procedere alla contestazione dell'attività illecita di riciclaggio non è agevole in quanto occorre necessariamente provare che si tratti di un provento illecito, come specificatamente indicato in dottrina (L. Orsi)<sup>10</sup>. In relazione alla condotta criminosa p. e p. dall'art. 648 bis del c.p., caratterizzata dal *"porre in essere concretamente idonee azione volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza illecita del denaro, dei beni o delle altre utilità"*, nel cyberlaundering è rappresentata dalle transazioni che vengono poste in essere in valuta virtuale. Per quanto



concerne l'oggetto materiale che caratterizza l'azione criminosa de quo, occorre comprendere se le valute virtuali rientrano o meno nelle categorie indicate quali "denaro, beni o altre utilità", in quanto, non avendo corso forzoso né corso legale non possono essere equiparate al denaro. In dottrina è stato specificato che *"è definibile cosa, nel senso del diritto penale, ogni oggetto corporale o fisico: in altri termini, ogni entità fisica del mondo esterno che presenti i caratteri della definitezza spaziale e della esistenza autonoma"*. Dal punto di vista ontologico le valute virtuali non sono altri che dati informatici, che sarebbe impossibile ricondurre al concetto penalistico di cosa o di bene, senza violare il principio di tassatività e il divieto di analogia" (G. Fiandaca – E. Musco), esse non rientrano neppure nei "beni" in quanto questi ultimi per essere tali devono essere tangibili, ed in quanto tali oggetto di diritti<sup>11</sup>. In definitiva, occorre necessariamente rapportare le valute virtuali alla categoria definita "altre utilità", nel senso di entità economicamente apprezzabili, senza violare i principi di tassatività e di divieto di analogia che operano del diritto penale. Una precisazione è d'obbligo, ovvero, comprendere l'invulnerabilità del sistema di transazione. Esso è reso tale dal fatto che nel sistema utilizzato, definito "blockchain" vengono registrate operazioni visibili solo dagli utenti registrati in rete, senza che si verifichi un nesso di collegamento tra l'account e la persona fisica. Orbene, per rendere le transazioni eseguite non legali, la dottrina è stata puntuale osservando che *"il patto di fiducia tra utenti è determinato dalla legittimità del protocollo informatico, che si trova alla base della catena dei blocchi; pertanto nel caso in cui il sistema fosse utilizzato prevalentemente o esclusivamente per scopi criminosi la transazione non sarebbe legittima. I vantaggi che sono alla base dell'utilizzo delle valute virtuali hanno attirato, inevitabilmente, l'attenzione dei criminali, in quanto grazie ad esse è stato possibile per loro consolidare proventi delittuosi senza alcun previo passaggio per la dimensione reale dell'economia"* (M.C. Croce)<sup>12</sup>.

A parere dello scrivente, il proliferare delle criptovalute e l'evoluzione dell'informatica, nonché la speculare mancanza di strumenti che rendano identificabili le operazioni effettuate con esse, rende necessaria una forma di identificazione dei soggetti che eseguono le operazioni, prevedendo, necessariamente, la tracciabilità delle monete virtuali, anche attraverso la formazione di una vera e propria

"Banca digitale", a cui ricondurre tutte le operazioni eseguite. Successivamente a tale operazione si potrebbe legiferare nel senso, obbligando gli operatori virtuali a segnalare le proprie generalità alla stessa stregua di come avviene con gli istituti di credito nel momento in cui si effettuano operazioni bancarie.

### Bibliografia:

- E. SIMONCINI, "Il cyberlaundering: la "nuova frontiera" del riciclaggio", in Riv. trim. dir. pen. ec., 2015.  
 G. P. ACCINNI, Profili di rilevanza penale delle "criptovalute" (nella riforma della disciplina antiriciclaggio del 2017), in Arch. pen., n. 1, 2018.  
 G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale. Parte speciale. IBIDEM.  
 L. ORSI, Le indagini penali in materia di riciclaggio. Principali problematiche, in M. ARNONE – S. GIAVAZZI, Riciclaggio e imprese. Il contrasto alla circolazione dei proventi illeciti, Vita e pensiero 2011  
 L. PICOTTI, Profili penali del cyberlaundering: le nuove tecniche di riciclaggio, in Riv. trim. dir. pen. econ., n. 3-4, 2018).  
 M.C. CROCE, "Cyberlaundering e valute virtuali. La lotta al riciclaggio nell'era della distributed economy", in Sistema Penale, 4/2021  
 R. FLOR, La legge penale nello spazio, fra evoluzione tecnologica e difficoltà applicative, in A. CADOPPI – S. CANESTRARI – A. MANNA – M. PAPA, Cybercrime, UTET Giuridica, 2019.  
 IBIDEM.  
 ZANCHETTI M., Il riciclaggio di denaro, Op. cit.

- 1 E. SIMONCINI, "Il cyberlaundering: la "nuova frontiera" del riciclaggio", in Riv. trim. dir. pen. ec., 2015, p. 897.
- 2 L. PICOTTI, Profili penali del cyberlaundering: le nuove tecniche di riciclaggio, in Riv. trim. dir. pen. econ., n. 3-4, 2018).
- 3 IBIDEM.
- 4 E. SIMONCINI, Il cyberlaundering: la nuova frontiera del riciclaggio, op. cit.
- 5 R. FLOR, La legge penale nello spazio, fra evoluzione tecnologica e difficoltà applicative, in A. CADOPPI – S. CANESTRARI – A. MANNA – M. PAPA, Cybercrime, UTET Giuridica, 2019.
- 6 G. P. ACCINNI, Profili di rilevanza penale delle "criptovalute" (nella riforma della disciplina antiriciclaggio del 2017), in Arch. pen., n. 1, 2018.
- 7 IBIDEM.
- 8 E. SIMONCINI, Il cyberlaundering: la nuova frontiera del riciclaggio, Op. cit.
- 9 ZANCHETTI M., Il riciclaggio di denaro, Op. cit.
- 10 L. ORSI, Le indagini penali in materia di riciclaggio. Principali problematiche, in M. ARNONE – S. GIAVAZZI, Riciclaggio e imprese. Il contrasto alla circolazione dei proventi illeciti, Vita e pensiero 2011
- 11 G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, op. cit., 23.
- 12 M.C. CROCE, "Cyberlaundering e valute virtuali. La lotta al riciclaggio nell'era della distributed economy", in Sistema Penale, 4/2021, p. 128.

Giuseppina Romano

### La nuova fisionomia delle indagini preliminari dopo la “riforma Cartabia”

Il 17 ottobre 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, serie generale n. 243, il decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, avente ad oggetto “*attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*” (cd. “riforma Cartabia”). Il provvedimento sarebbe dovuto entrare formalmente in vigore già lo scorso 1° novembre 2022, dopo l’ordinario periodo di *vacatio legis* di quindici giorni dalla sua pubblicazione. Tuttavia, il decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, intervenuto proprio alla vigilia della scadenza del suddetto termine di *vacatio*, ha aggiunto al decreto stesso, un inedito art. 99-bis che ne ha posticipato l’entrata in vigore al 30 dicembre 2022. Il differimento d’urgenza – varato dal nuovo esecutivo frattanto insediatosi e su cui è già stata sollevata la questione di legittimità costituzionale (ordinanza del 11.11.2022 tribunale di Siena) – è stato giustificato dalla riscontrata necessità di approntare misure attuative adeguate a garantire un ottimale impatto della riforma sull’organizzazione degli uffici e per consentire, altresì, «un’analisi delle nuove disposizioni normative, agevolando l’individuazione di prassi applicative uniformi ed utile a valorizzare i molti aspetti innovativi della riforma». L’immediata attuazione del decreto avrebbe, inoltre, sempre secondo l’esecutivo, determinato una paralisi del sistema giudiziario con un’incontrollata scarcerazione di molti detenuti. Passando ad una disamina più dettagliata dei contenuti della riforma Cartabia, definita «penale-processuale insieme» perché intreccia il diritto sostanziale e il processo, essi poggiano essenzialmente su tre pilastri: le modifiche al regime sanzionatorio, la riforma del processo penale e l’introduzione della giustizia riparativa. Il filo conduttore è rappresentato dall’efficienza del processo e della giustizia penale, in vista della piena attuazione dei principi costituzionali, convenzionali ed europei in tema di “giusto processo” nonché del raggiungimento degli obiettivi del P.N.R.R., che vede la sua *milestone* finale collocarsi nel 2026 con la riduzione del 25% della durata media del processo penale nei tre gradi di giudizio. La riforma Cartabia si propone, dunque, di ridurre le tempistiche processuali penali in modo da garantire

l’equità del processo e la ragionevole durata. Le finalità di deflazione penitenziaria e processuale sono conseguite attraverso taluni correttivi quali l’improcedibilità dell’azione penale per superamento dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione, l’avvio di un piano di transizione telematica e digitalizzazione del processo penale in uno con l’implementazione della partecipazione a distanza ad alcuni atti del procedimento o all’udienza ed, infine, la compressione delle Indagini Preliminari. Queste ultime sono state oggetto di un intervento riformatore piuttosto massiccio da parte del d.l. 150 /2022 che ha riguardato sia aspetti “formali”, per lo più relativi alla rimodulazione dei termini di durata delle indagini e al regime delle proroghe, sia aspetti più “sostanziali”, quali, ad esempio, l’inedita regola di valutazione che il pubblico ministero dovrà utilizzare per richiedere l’archiviazione, l’elaborazione di criteri di priorità nella trattazione dei fascicoli, la precisazione dei presupposti per l’iscrizione della notizia di reato. Una riforma ampia che ha attraversato, in maniera trasversale, l’intera fase delle indagini preliminari dal momento genetico dell’iscrizione della notizia di reato a quello finale della richiesta di archiviazione ovvero dell’esercizio dell’azione penale, attraverso il conio di nuovi meccanismi di controllo sull’operato dell’organo requirente che mirano soprattutto a rafforzare le garanzie dell’indagato. La fase embrionale delle indagini è, infatti, contrassegnata da una novità di non poco momento ovvero la possibilità riconosciuta alla persona sottoposta alle indagini di chiedere al GIP una verifica giurisdizionale sulla regolarità temporale dell’iscrizione della notizia di reato a suo carico. Questa richiesta apre un procedimento incidentale di tipo camerale e cartolare, a meno che il giudice non ritenga che la questione debba essere oggetto di un esame più approfondito e decida che si debba procedere ad un contraddittorio orale fissando l’udienza in camera di consiglio. Alla suddetta richiesta di verifica sul ritardo si accompagna l’ulteriore previsione della possibilità di presentare istanza di retrodatazione indicando, a pena di inammissibilità, le ragioni che ne stanno alla base e gli atti del procedimento dai quali discenderebbe il ritardo con conseguente declaratoria di inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti al di fuori del termine finale, così come nuovamente stabilito. Il contingentamento della fase delle indagini preliminari si realizza, ancora, attraverso la previsione di termini di durata differenti a seconda che si stia procedendo per contravvenzioni ovvero per delitti. Per le prime si applica un termine di «sei mesi dalla data

in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato». Per quanto riguarda i delitti, invece, la durata delle indagini viene calibrata – così come accade nell’attuale quadro normativo – in base alla gravità del reato, nei seguenti termini: un anno e sei mesi dall’iscrizione del nome dell’indagato nel registro delle notizie di reato per i delitti più gravi di cui all’art. 407, comma 2, c.p.p.; un anno in tutti gli altri casi. Decorso i termini di durata delle indagini sopra indicati, il pubblico ministero è tenuto a esercitare l’azione penale o a richiedere l’archiviazione entro un termine (3 mesi o 9 mesi) fissato in misura diversa, in base alla gravità del reato e alla complessità delle indagini preliminari (art. 407 bis). Si comprende, quindi, che la gravità del reato – oltre ad incidere sulla durata delle indagini – risulta foriera di ripercussioni anche sulla tempestività, più o meno accentuata, con cui il pubblico ministero deve assumere le proprie determinazioni al termine delle indagini. Quanto invece alla proroga dei termini di durata delle indagini preliminari, questa può essere presentata “per una sola volta, prima della scadenza [dei termini di cui all’art. 405 c.p.p.], per un tempo non superiore a sei mesi, quando la proroga sia giustificata dalla complessità delle indagini”. A prescindere dalle sfumature linguistiche, il legislatore delegante ha presumibilmente voluto un controllo pregnante, da parte del giudice per le indagini preliminari, circa l’effettiva necessità di proseguire le indagini. Ciò significa, probabilmente, che per autorizzare la proroga il giudice per le indagini preliminari dovrà esaminare tutti gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero e verificare se ci sono concreti spazi per la prosecuzione delle indagini. Per quanto sinora esaminato non pare possa parlarsi di una modifica incisiva, ma di una mera rimodulazione dei termini ordinari di durata delle indagini, posto che i termini di durata massima delle stesse non mutano rispetto a quelli attualmente vigenti, (se non per le sole contravvenzioni in relazione alle quali i termini complessivi di durata delle indagini passano da diciotto mesi a dodici mesi). Profondamente mutati, tanto da far sorgere numerosi dubbi di legittimità costituzionale, sono i presupposti per la richiesta di archiviazione. Il novellato art. 408 cpp pone una nuova regola di giudizio laddove stabilisce che alla base della richiesta di archiviazione debba esservi l’impossibilità per il PM di formulare “una ragionevole previsione di condanna”. Si procede all’archiviazione, cioè, solo se quanto emerso in fase di indagini preliminari non fa prevedere che il processo si chiuderà con una sentenza di condanna, che è poi lo stesso

presupposto per riformata sentenza di non luogo a procedere. Non potrà più bastare, dunque, la mera “ *fondatezza della notizia di reato* ”, vale a dire, un apprezzamento basato sulla possibilità di sostenere, in dibattimento, la tesi accusatoria, auspicando cioè, in quella sede, di riuscire ad acquisire la prova definitiva della colpevolezza dell’imputato, ma occorrerà un *quid pluris*. La richiesta di archiviazione, in questo modo, è equiparata a tutti gli effetti alla, altresì riformata sentenza di non luogo a procedere conclusiva dell’Udienza Preliminare, di cui ne condivide parametri e presupposti. Esattamente come il Giudice per le Indagini Preliminari nel caso di archiviazione, il giudice dell’Udienza Preliminare pronuncerà sentenza di non luogo a procedere «*quando gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna*». La nuova regola di giudizio dell’udienza preliminare è perfettamente omologata e sovrapponibile a quella del procedimento d’archiviazione. Si passa, come si legge nella circolare 26 ottobre 2022 del Dipartimento degli Affari di Giustizia “*da una sorta di validazione ex post dell’atto genetico delle indagini (la notizia di reato) ad una valutazione che mira a considerare sul piano prognostico solo se gli esiti delle indagini compiute possano oggettivamente confermare l’ipotesi di accusa*”. In virtù dell’apertura di questo tipo di valutazione, sarà ora l’interprete a “*stabilire se e quali dinamiche, anche processuali (ad es. il decorso del tempo), possano incidere sulla scelta di esercizio dell’azione penale*”. Una vera sfida all’Ufficio del Pubblico Ministero, chiamato a confrontarsi, ancora di più, con la necessità della completezza delle indagini, mediante la formulazione di un’imputazione che sia capace di condurre a una condanna, dovendo tralasciare l’idea di poter colmare eventuali lacune investigative nella successiva fase dibattimentale. Di immediata evidenza sono i dubbi che una simile previsione pone in termini di compatibilità con il principio di non colpevolezza costituzionalmente garantito, dal momento che il GUP è chiamato a svolgere una funzione di controllo e di filtro molto più incisiva e pregnante rispetto al passato, dovendo ora formulare, laddove voglia rinviare a giudizio, una “*ragionevole previsione di condanna*”. E su tale ultimo inciso il dibattito è piuttosto acceso: mera riforma lessicale o modifica sostanziale del nostro modello processuale? Anticipazione del giudizio di colpevolezza o strumento puramente deflattivo? Tralasciando per ora tali dubbi interpretativi e continuando nella rassegna delle modifiche intervenute, va segnalato che l’esigenza di contenimento temporale delle indagini preli-

minari viene garantita, infine, attraverso la previsione di vari rimedi contro la stasi del procedimento. In particolare nella nuova formulazione dell'art 415 bis, viene introdotta la possibilità per il PM, in due ipotesi tassative, di presentare richiesta motivata di differimento della notifica dell'avviso di concluse indagini al Procuratore Generale presso la Corte di Appello. Il differimento ovviamente non può avere una durata eccessiva. Lo stesso è infatti fissato nel termine di sei mesi fino a un anno se si deve indagare su delitti gravi. Non solo. Il neo introdotto comma 5 quater prevede che *"Alla scadenza dei termini di cui all'articolo 407-bis, comma 2, se il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale, né richiesto l'archiviazione, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere al giudice di ordinare al pubblico ministero di assumere le determinazioni sull'azione penale. Sulla richiesta il giudice provvede, nei venti giorni successivi, con decreto motivato"*. E ancora il nuovo art. 415 ter rubricato *"diritti e facoltà dell'indagato e della persona offesa in caso di inosservanza dei termini delle indagini"* prevede dei correttivi per scongiurare che il soggetto sottoposto alle indagini preliminari possa subire dei pregiudizi a causa delle inerzie della Procura. A tal fine la riforma impone che sia comunque assicurata la *discovery* attraverso il deposito in segreteria della documentazione relativa alle indagini espletate e la notifica all'indagato dell'avviso di deposito, con indicazione delle facoltà prendere visione degli atti e di estrarne copia, nonché dell'ulteriore facoltà di rivolgersi al giudice in caso di «stasi del procedimento» (cd. *finestra di giurisdizione*). Dell'avviso di deposito in questione, inoltre, l'ultimo periodo del comma 1, impone la comunicazione al Procuratore Generale presso la Corte di Appello, cui è stato affidato un meccanismo di controllo sull'effettività della *discovery* forzata. Sempre allo scopo di migliorare l'efficienza del processo riducendo i cd "tempi morti" sono, altresì, previsti dei rimedi nei casi in cui l'avviso di deposito venga ritardato o omesso.

In questo rivoluzionato quadro procedurale, si registra tuttavia la mancanza di una puntuale disciplina transitoria che, salvi gli eventuali correttivi legislativi che, nelle more della differita entrata in vigore del decreto dovessero intervenire, creerà consistenti dubbi interpretativi. Si pone infatti il problema, di rilevantissimo impatto pratico, perché involge centinaia di migliaia di fascicoli pendenti presso gli uffici delle Procure, dell'individuazione dell'esatto momento temporale di applicazione della nuova disciplina *de qua*. La questione è se la nuova disciplina sulla durata delle inda-

gini preliminari e sui rimedi "sollecitatori" sia applicabile ai fascicoli del Pubblico Ministero pendenti alla data di entrata in vigore del decreto – e quindi a quelli iscritti secondo il previgente regime – ovvero se debba valere solamente per quelli iscritti dopo tale data (ora dopo il 30 dicembre 2022). Più coerente e plausibile appare tale seconda soluzione. Se è vero, infatti, che la regola *tempus regit actum* imporrebbe che, ferma la perdurante validità degli effetti degli atti ormai "compiuti" sotto l'egida della vecchia normativa, gli atti del procedimento posti in essere sotto l'operatività della nuova legge siano regolati dalla disciplina mutata, è altrettanto vero che, trattandosi qui, di fattispecie complesse nelle quali il compimento dell'atto, o lo *spatium deliberandi* o ancora gli effetti, si protraggono nel tempo (un tempo, per l'appunto, durante il quale la norma regolatrice muta), l'immediata applicazione del *novum* condurrebbe ad esiti irragionevoli. Non deve sfuggire, in altri termini, che il principio del *tempus regit actum* altro non esprime se non, sinteticamente, il modo d'operare del principio dell'irretroattività della legge penale. Diventa evidente, allora, citando la Cassazione che «le conseguenze d'un fatto passato debbono essere regolate dalla legge vigente al tempo del fatto che ne è causa, non potendo venire regolate dalla legge nuova salvo a conferire a questa carattere, più o meno ampio, di retroattività» (Cass. Pen. Sez. 5, n. 11162 del 16/03/2006, Nicolini, Rv. 233459-01). Su queste basi logiche l'applicazione immediata della nuova disciplina in tema di indagini preliminari (a partire dall'iscrizione della *notitia criminis*) e, più in particolare, di rimedi alla stasi del procedimento a tutti i fascicoli pendenti (e scaduti) alla data di entrata in vigore della riforma potrebbe determinare effetti giuridici sugli atti [d'indagine] compiuti precedentemente; il che significherebbe riconoscere la retroattività della nuova disciplina, creando un miscuglio normativo irragionevole e comunque non consentito. Ed allora, l'unica soluzione ragionevole sarebbe proprio quella che – pur nell'assenza di una indicazione espressa del legislatore – dia applicazione alla riforma, solo ai nuovi fascicoli, cioè quelli iscritti dopo l'entrata in vigore del decreto attuativo. Per quanto riguarda invece le nuove regole di giudizio di cui sopra si è argomentato, esse troveranno immediata applicazione in tutti i procedimenti pendenti in cui, alla data del 30 dicembre 2022, non si sia ancora pervenuti ad una decisione (a fronte di richiesta di archiviazione depositata entro il 29 dicembre 2022, ovvero in esito ad udienza preliminare svoltasi o da svolgersi successivamente al 30 dicembre 2022, ovvero in esito ad udienza

predibattimentale di comparizione innanzi al tribunale monocratico svoltasi successivamente al 30 dicembre 2022). Analoga soluzione potrà essere adottata rispetto alle richieste di archiviazione già depositate alla data di entrata in vigore del decreto e fondate sulla pregressa regola di giudizio di cui all'abrogato art. 125 disp. att. cod. proc. Pen. Anche qui il Giudice delle Indagini Preliminari potrà, ben fondatamente, applicare i nuovi criteri di giudizio, siccome più ampiamente liberatori, essendo di sua spettanza la valutazione delle cause che giustificano il mancato esercizio dell'azione penale. Così come delineata, la Riforma dovrebbe riuscire nell'intento di evitare che una mole di procedimenti giungano alla fase del giudizio a causa di un'inadeguata prognosi circa il loro esito. Le nuove disposizioni processuali presuppongono un impegno e attenzione da parte del pubblico ministero e del giudice per le indagini preliminari piuttosto marcato tanto da ridisegnare i ruoli dei citati soggetti processuali fino a farli assurgere a protagonisti indiscussi e indiscutibili della vicenda processuale. A queste due figure sembrerebbe affidata l'attuazione concreta del sistema delinquente dal legislatore delegante.

*Gaetano Riccio - Eliana Libroia*

### **La confisca di prevenzione: gli obiettivi ed il procedimento applicativo**

La confisca di prevenzione è una delle misure di prevenzione patrimoniali previste dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159<sup>1</sup>, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 13 agosto 2010, n. 136<sup>2</sup>”. Nel dettaglio, tale misura è disciplinata dall'art. 24 del Codice sopraindicato - come modificato dall'art. 5, comma 8, lett. a) e b), L. 17 ottobre 2017, n. 161<sup>3</sup> - ai sensi del quale l'autorità giudiziaria dispone la confisca dei beni sequestrati di cui il soggetto nei cui confronti sia instaurato il procedimento non possa fornire giustificazioni circa la loro legittima provenienza e di cui, pure per interposta persona fisica o giuridica, si riveli titolare o abbia la disponibilità a qualsiasi titolo “in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica”, nonché dei beni che siano il risultato di attività illecite o ne rappresentino il “reimpiego”<sup>4</sup>. A tal proposito, deve ricordarsi che il proposto non può

motivare la legittima provenienza dei beni sostenendo che il denaro impiegato per acquistarli sia “provento o reimpiego dell'evasione fiscale”.

Se l'autorità giudiziaria non dispone la confisca, può prescrivere pure d'ufficio le misure contemplate dagli artt. 34 e 34-bis del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – concernenti rispettivamente “l'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende” e il “controllo giudiziario delle aziende”<sup>5</sup> – a condizione che ne sussistano i presupposti.

Nel caso in cui la confisca abbia ad oggetto “partecipazioni sociali totalitarie”, il giudice dovrà estendere la misura anche ai relativi beni costituiti in azienda in virtù del contenuto di cui agli artt. 2555 ss. c.c.

Nondimeno, nel decreto di confisca delle partecipazioni sociali il magistrato specifica i conti correnti ed i beni costituiti in azienda ai sensi degli artt. 2555 ss. c.c. che saranno anch'essi confiscati.

Come previsto dall'ultimo periodo del primo comma dell'art. 24 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il provvedimento di sequestro perde la sua efficacia nel caso in cui il tribunale non proceda al deposito del decreto che pronuncia la confisca entro un intervallo temporale pari a 18 mesi che decorre dal momento in cui si sia avuta l'immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario.

Qualora si tratti di “indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti”, l'anzidetto termine può essere prorogato con decreto motivato del tribunale per 180 giorni<sup>6</sup>.

Ancora, in forza del provvedimento di revoca o di annullamento definitivi del decreto di confisca, è disposta la cancellazione delle trascrizioni ed annotazioni. La confisca di prevenzione, così come il sequestro, può essere adottata su domanda dei soggetti di cui all'art. 17, commi 1 e 2, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – vale a dire il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove risiede la persona, il procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario risiede l'interessato<sup>7</sup>, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, il questore e il direttore della DIA – sempreché ne sussistano le condizioni, pure ex post l'attuazione di una misura di prevenzione personale.

Sull'istanza decide la stessa autorità giudiziaria che abbia prescritto la misura di prevenzione personale.

Ex art. 25<sup>8</sup> del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – come modificato dall'art. 5, comma 9, L. 17 ottobre 2017, n. 161 – in seguito alla proposizione della proposta, qualora non sia possibile procedere al sequestro dei beni di cui al primo comma dell'art. 20<sup>9</sup> del D.Lgs. 6

settembre 2011, n. 159 poiché l'interessato non ne abbia la disponibilità, direttamente o indirettamente, pure nel caso in cui siano stati oggetto di trasferimento in maniera legittima in qualunque epoca verso soggetti terzi in buona fede, il sequestro e la confisca saranno eseguiti su ulteriori beni di valore equipollente e di legittima provenienza di cui il medesimo interessato abbia la disponibilità, pure per interposta persona.

Relativamente alle ipotesi contemplate dal secondo e terzo comma dell'art. 18<sup>10</sup> del cosiddetto Codice antimafia, si agisce conformemente alle modalità contemplate dal comma 1 dell'art. 25 nei riguardi di coloro nei cui confronti prosegue o si avvia il procedimento afferenti beni di legittima provenienza loro pervenuti dal proposto.

In materia può ricordarsi quanto chiarito dalla Prima Sezione della Cassazione penale con l'interessante pronuncia del 16 dicembre 2021, n. 16324, nella cui motivazione si legge che: "In tema di misure di prevenzione patrimoniale, può essere disposta la confisca per equivalente, ex art. 25 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, di beni di legittima provenienza rinvenuti nel patrimonio del proposto solo nel caso di riscontrata impossibilità oggettiva di ablazione dei beni acquisiti in costanza di condizione di pericolosità tipica".

Il successivo art. 26<sup>11</sup> D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 prescrive, invece, che l'autorità giudiziaria, nel caso in cui accerti che taluni beni siano stati in maniera fittizia intestati o trasferiti a soggetti terzi, con il decreto con cui ordina la confisca dichiara altresì la nullità dei relativi atti di disposizione.

Al riguardo la Sesta Sezione della Cassazione penale con la decisione del 16 febbraio 2021, n. 14600 ha chiarito che: "In tema di misure di prevenzione patrimoniali, i rapporti di parentela, affinità e convivenza diversi da quelli indicati dall'art. 26, comma 2, D.Lgs. n. 159 del 2011, pur non comportando una presunzione relativa, integrano una circostanza di fatto significativa, con elevata probabilità, della fittizia intestazione di beni in capo al proposto, lì dove il familiare risulti sprovvisto di effettiva capacità economica".

In virtù dell'art. 28 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – come modificato dall'art. 7, comma 1, lett. a) e b), Legge 17 ottobre 2017, n. 161 – è possibile domandare la "revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione" ex artt. 630 ss. c.p.p. (alla Corte di appello individuata in conformità ai criteri dettati dall'art. 11 c.p.p.) nelle seguenti ipotesi:

a) quando si rinvenivano prove nuove decisive inaspettatamente al termine del procedimento. A tal proposito recentemente le Sezioni Unite con la pronuncia del 26

maggio 2022, n. 43668 hanno affermato che: "In tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di esso, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva; non lo è, invece, quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento, salvo che l'interessato dimostri l'impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore".

b) nel caso in cui i fatti accertati con provvedimenti giurisdizionali penali definitivi, sopravvenuti o conosciuti in epoca posteriore al termine del procedimento di prevenzione, escludano nettamente la presenza dei presupposti di applicazione della confisca. Sul punto la Seconda Sezione della Suprema Corte con la decisione del 6 giugno 2019, n. 31549 ha dichiarato che: "In tema di confisca di prevenzione, il sopravvenuto giudicato penale di assoluzione non integra automaticamente la causa di revocazione di cui all'art. 28, comma 1, lett. b), D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, attesa l'autonomia del giudizio di prevenzione da quello penale, con la conseguenza che la misura può essere revocata solo ed esclusivamente se il processo penale abbia accertato, nel merito, l'assoluta estraneità del proposto ai fatti reato sulla base dei quali, essendo stato ritenuto pericoloso, era stata ordinata la confisca".

c) allorché la decisione sulla confisca sia stata fondata su atti riconosciuti falsi, di falsità nel giudizio o di un fatto considerato dalla legge in termini di reato.

La revocazione può essere richiesta, tuttavia, unicamente per dimostrare il difetto originario dei presupposti ai fini dell'attuazione della misura.

La domanda di revocazione è promossa, a pena di inammissibilità, entro un lasso di tempo pari a 180 giorni da quando si sia verificata una delle ipotesi di cui all'art. 28, comma 1, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, salvo che l'interessato provi di non averne avuto conoscenza per causa a lui non imputabile.

In tema la Quinta Sezione della Suprema Corte con la decisione del 14 novembre 2017, n. 7884 ha sostenuto che: "La possibilità, prevista dall'art. 24, comma 2, del d.lgs. 159/2011, di prorogare il termine ordinario di un anno e sei mesi per l'adozione del decreto di confisca implica l'obbligo per il giudice della prevenzione di verificare le effettive necessità del prolungamento del sequestro temporaneo dei beni dell'interessato e un correlativo onere motivazionale".

Qualora la Corte d'Appello accolga l'istanza di revo-

cazione, essa provvede alla restituzione dei beni confiscati anche per equivalente ex art. 46 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Alla luce delle considerazioni che precedono, può concludersi che la confisca di prevenzione abbia una natura per così dire “complessa”, in quanto, da un lato, persegue una finalità indubbiamente preventiva - consistente nel sottrarre la ricchezza di provenienza illecita a persone che potrebbero riutilizzarla in altre attività criminose - e, dall'altro, produce effetti indiscutibilmente afflittivi sulla libera disponibilità patrimoniale, sul diritto di proprietà e sul diritto di impresa.

- 1 È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2011 - Supplemento Ordinario n. 214.
- 2 La L. 13 agosto 2010, n. 136, recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2010.
- 3 La L. 17 ottobre 2017, n. 161, recante “Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate”, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2017.
- 4 Cass. pen., Sez. I., 21 gennaio 2021, n. 20717, ove si legge che: “In materia di misure di prevenzione, nel caso di confisca di un bene ritenuto fittiziamente intestato a terzi, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione del proposto che si limiti a dedurre l'insussistenza del rapporto fiduciario e, quindi, la titolarità effettiva del bene in capo al terzo intestatario, mentre è ammissibile il ricorso del proposto che, senza negare l'esistenza del rapporto fiduciario, allegghi di aver acquistato i beni lecitamente, essendo portatore, in questo caso, di un interesse proprio all'ottenimento di una pronuncia che accerti la mancanza delle condizioni legittimanti l'applicazione del provvedimento”.
- 5 Modificato dall'art. 47, comma 1, lett. a) e c), D.L. 6 novembre 2021, n. 152, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 6 novembre 2021 e convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233 pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 48, relativo alla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2021, n. 310.
- 6 La norma in commento prosegue statuendo che: “Ai fini del computo dei termini suddetti, si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili; il termine resta sospeso per un tempo non superiore a novanta giorni ove sia necessario procedere all'espletamento di accertamenti peritali sui beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente. Il termine resta altresì sospeso per il tempo necessario per la decisione definitiva sull'istanza di ricusazione presentata dal difensore e per il tempo decorrente dalla morte del proposto, intervenuta durante il procedimento, fino all'identificazione e alla citazione dei soggetti previsti dall'articolo

18, comma 2, nonché durante la pendenza dei termini previsti dai commi 10-sexies, 10-septies e 10-octies dell'articolo 7”.

- 7 Nel dettaglio, l'art. 17, comma 2, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 prevede che: “Nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettere c), i), i-bis) e i-ter), le funzioni e le competenze spettanti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite anche al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona, previo coordinamento con il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto. Nei medesimi casi, nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione, le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente”.
- 8 Per Cass. pen., Sez. Unite, 22 dicembre 2016, n. 12621, ove si chiarisce che: “In tema di misure di prevenzione patrimoniali, è consentita, ai sensi degli artt. 18, comma terzo e 26, comma primo, D.Lgs. n. 159 del 2011, la confisca del bene che si accerti essere stato dai successori del “de cuius” fittiziamente trasferito a terzi in mala fede; mentre, nell'ipotesi di terzi acquirenti in buona fede, può essere disposta nei confronti del successore la confisca per equivalente del valore del bene trasferito ex art. 25, D.Lgs. cit.”.
- 9 Nella previsione citata si sancisce che: “Il tribunale, anche d'ufficio, con decreto motivato, ordina il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti è stata presentata la proposta risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, ovvero dispone le misure di cui agli articoli 34 e 34-bis ove ricorrano i presupposti ivi previsti. Il tribunale, quando dispone il sequestro di partecipazioni sociali totalitarie, ordina il sequestro dei relativi beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile, anche al fine di consentire gli adempimenti previsti dall'articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In ogni caso il sequestro avente ad oggetto partecipazioni sociali totalitarie si estende di diritto a tutti i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile. Nel decreto di sequestro avente ad oggetto partecipazioni sociali il tribunale indica in modo specifico i conti correnti e i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile ai quali si estende il sequestro”.
- 10 Nella norma citata si legge: “Le misure di prevenzione patrimoniali possono essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione. In tal caso il procedimento prosegue nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa. Il procedimento di prevenzione patrimoniale può essere iniziato anche in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta la confisca; in tal caso la richiesta di applicazione della misura di prevenzione può essere proposta nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare entro il termine di cinque anni dal decesso”.
- 11 Cass. pen., Sez. VI, 13 settembre 2017, n. 45115, nella cui motivazione si legge che: “In materia di misure di prevenzione, il proposto ha interesse ad impugnare il provvedimento di confisca di un bene formalmente intestato a terzi, allorché, ammettendo l'esistenza del rapporto fiduciario (nella specie per ragioni fiscali), deduca di essere l'effettivo titolare del bene e, quindi, l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione”.

## La Pagina dei Convegni

*Luisa Citro Calabrese*

### Il Comitato pari opportunità di Nocera Inferiore contro la violenza sulle donne

Lo scorso 25 novembre il Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore ha organizzato, in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della

violenza contro le donne, due iniziative di fondamentale importanza che hanno coinvolto avvocati e magistrati e allo stesso tempo le istituzioni locali e i cittadini del limitrofo circondario. In apertura della celebrazione, svoltasi durante le ore mattutine, l'avv.ta Teresa Moreno ha magistralmente recitato il monologo di Serena Dandini intitolato "le chiavi di casa" che ripercorre la tragica vicenda di una donna rimasta vittima di omicidio per mano del suo compagno: ha fatto da contraltare alla durezza e ai toni toccanti del monologo la dolce melodia del sottofondo musicale eseguito dall'avv. Leonardo Pepe.

Successivamente, dopo una breve riflessione sul tema, tutti i componenti del Comitato Pari

Oppor-tu-nità hanno declamato, ad uno ad uno, i segnali indicativi di una relazione tossica che sommati, inequivocabilmente potrebbero rappresentare dei campanelli di allarme per chi subisce violenza; lo hanno fatto sollevando cartelli rossi recanti scritte-simbolo dal forte im-

patto visivo, quali: "gelosia", "controllo", "manipolazione", "collera", "isolamento", "accuse", "critiche". Con l'ausilio di questi cartelli e queste parole si è voluto così fortemente sostenere l'innovativa Campagna di Comunicazione della Federa-

zione Europea intitolata "Read the signs" con cui si chiede una massiccia mobilitazione affinché si possa prevenire ogni tipo di violenza domestica, riuscendo a riconoscere in tempo i sovraindicati segnali che potrebbero portare qualsiasi relazione a diventare tossica, quindi pericolosa per l'incolumità stessa della donna.

In tarda mattinata poi, la Presidente del Comitato Pari Opportunità, avv.ta Caterina Ferrara, ha inau-

gurato la panchina rossa quale simbolo del rifiuto della violenza nei confronti delle donne rappresentando in questo modo, uno spazio idealmente occupato dalla presenza di tutte quelle donne-martiri che hanno perso la loro vita per salvare quello che erroneamente veniva da esse ritenuto il loro "amore": un segno indelebile di memoria e speranza in nome del diritto alla libertà individuale, fisica, psicologica, sessuale ed economica della donna che purtroppo, più di una volta, è costretta, con grande coraggio, a rivolgersi alle autorità giudiziarie per far valere i propri diritti negati. Sulla stessa panchina in termini di utilità pubblica, soprattutto per coloro i quali non sono

operatori del diritto e in generale per tutti, è stata affissa una targa recante il numero nazionale anti-violenza e stalking (1522) promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle Pari Opportunità.





Per concludere la giornata, nel pomeriggio, si è svolto un convegno intitolato “Reati di genere...e dopo?” durante il quale sono stati affrontati e dibattuti non solo da un punto di vista sostanziale e procedurale i reati di genere, ma anche la fase relativa ai percorsi trattamentali per gli uomini autori di violenza. Hanno portato i loro saluti il Presidente f.f. del Tribunale di Nocera Inferiore, Dott. Vito Colucci, il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, avv. Guido Casalino e la Presidente del Comitato Pari Opportunità, avv.ta Caterina Ferrara. Ad entrare nel vivo del convegno è stata la



Dott.ssa Gaetana Amoruso, sostituta procuratrice della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, che con il suo intervento ha voluto soffermarsi sulla fase relativa alle indagini, sulle misure cautelari e di prevenzione esprimendo anche il suo personale punto di vista in relazione ad alcune criticità legate al sistema giudiziario e alle moltissime altre difficoltà legate al tessuto sociale, laddove sarebbe necessaria una mobilitazione civica e culturale più incisiva, iniziando un percorso che possa prendere le mosse già dagli istituti scolastici di primo grado.

A seguire l’Avv.ta Rita Marchitiello ha posto l’accento sul ruolo svolto dal difensore in casi di violenza di genere, soffermandosi sulla difesa e le numerose garanzie poste a presidio della persona offesa nonché sulla pretestuosità di alcune querele che inevitabilmente finiscono per essere archiviate.

I colleghi presenti hanno avuto il piacere di conoscere la Dott.ssa Stefania Ciervo, magistrata con funzioni giudicanti presso il nostro Tribunale da pochi mesi, che ha illustrato in maniera impeccabile la fase relativa al dibattimento ponendo l’accento anche sulle modifiche apportate dalla Riforma Car-



tabia e sulla giustizia riparativa.

Per concludere con un taglio pratico è stato estremamente incisivo l’intervento del Dott. Fabio Martino, Presidente dell’associazione “A voce alta Salerno” e psicoterapeuta presso il centro “Timeout ASL Salerno”, che occupandosi da anni di percorsi trattamentali destinati agli uomini autori di violenza è stato in grado di fornirci una panoramica generale sull’iter cui sono sottoposti coloro i quali

si recano presso il centro di cui fa parte e l'associazione che presiede. Ricordiamo che il Comitato Pari Opportunità promuove la parità di genere e contrasta il fenomeno della violenza sulle donne definito dall'ONU come "ogni atto di violenza fondata sul genere che provochi un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà" (art 1 della dichiarazione ONU sull'eliminazione della violenza contro le donne). Per contrastare il fenomeno della violenza sulle donne il solo strumento penale non è di per sé sufficiente ad operare un significativo progresso in termini sociali e pertanto occorre senz'altro aggredirne le radici culturali, passando per le scuole, le università, i luoghi di lavoro, per le rappresentazioni massmediatiche della donna e del suo ruolo nella famiglia e nella società: occorre decostruire gli stereotipi, rimuovere discriminazioni e assicurare pari opportunità con l'obiettivo di riassegnare la responsabilità della violenza a chi la impone e non a chi la subisce.

*Teresa Moreno*

### **Il Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore alla ribalta: "Donna", per sorridere riflettendo**

Il 16 Dicembre 2022, dopo un anno ricco di proposte, iniziative e manifestazioni il Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Nocera

Inferiore, in occasione delle festività natalizie ha organizzato una serata di intrattenimento presso il Teatro "S. Domenico Savio", uno spazio culturale attivo, già negli scorsi anni sede delle iniziative benefiche in memoria del compianto dott. Nicola Casotti ed una realtà ben conosciuta e presente con le proprie attività sportive e sociali rivolte ai giovani del quartiere Piedimonte.

La compagnia "Emotion on stage", con la regia di Carla Russo ha messo in scena il recital "Donna". Lo spettacolo trattava, in maniera ironica con monologhi recitati e cantati, degli stereotipi sulle donne e delle discriminazioni di genere che ancora devono purtroppo essere superati inducendo, tra i sorrisi, alla più seria riflessione riguardo i fatti di cronaca ancora troppo numerosi ed attuali. In scena vi erano le giovani attrici Chiara Carotenuto, Giulia Impero, Giulia Manzi, Martina Nunziante.

Al termine dell'evento, i membri del Comitato Pari Opportunità, dopo aver illustrato le attività svolte in questo primo anno dalla propria elezione hanno consegnato delle targhe di ringraziamento ed è stata effettuata una raccolta di fondi a sostegno del Centro Antiviolenza "Frida", sportello di Cava de' Tirreni, del quale era presente una rappresentanza che ha illustrato le attività svolte sul territorio a tutela e sostegno delle donne vittime di violenza.

Nel ringraziare tutti i colleghi ed amici intervenuti, il Comitato Pari Opportunità ha poi rinnovato il proprio invito per la prossime iniziative per le quali sta già lavorando ed attende anche tutti voi lettori.



Barbara Barbato

## Corso di formazione e aggiornamento per curatore speciale del minore

In attesa del riordino e dell'unificazione dei riti in materia familiare il Coa Nocera Inferiore ha organizzato un seminario di studio inerente alle modifiche dei poteri del curatore speciale del minore al fine di recepire e diffondere nell'intero territorio nazionale alcune indicazioni provenienti dal diritto vivente, soprattutto in favore dei colleghi che si accingono a rivestire tale rinnovato ruolo.

Nel corso di numerose sessioni di sono alternati magistrati, Avvocati, accademici ed esperti fornendo un autorevole contributo. Oramai da tempo e in maniera assolutamente cristallizzata la Corte di cassazione ha



Tuttavia, si è anche osservato che l'articolo 336 c.c., comma 4, che prevede la nomina di un difensore del minore, si applica soltanto ai provvedimenti limitativi ed eliminativi della potestà genitoriale ove può porsi un concreto profilo di conflitto di interessi tra genitori e minore e "non anche alle controversie relative al regime di affidamento e di visita del minore, figlio di una coppia che ha deciso di cessare la propria comunione di vita. In tali controversie, invero, la partecipazione del minore si esprime, ove ne ricorrano le condizioni di legge e nel perseguimento del suo superiore interesse, mediante l'ascolto dello stesso, che integra un adempimento già previsto

**EVENTO FORMATIVO WEBINAR**  
7 novembre 2022  
ore 16.00  
Il Link dell'aula virtuale sarà reso disponibile all'interno dell'area riservata SFERA, ai soli prenotati, 15 minuti prima dell'inizio dell'evento.

**IL INCONTRO "CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER CURATORE SPECIALE DEL MINORE"**

La riforma del 2021 ed il nuovo ruolo del curatore speciale del minore quale ausilio per la risoluzione di gravi conflitti - I criteri da osservare nella tutela del minore - Profili deontologici del difensore del minore.

**Introdotta e moderata:**  
Avv. Barbara Barbato  
Consigliere CDA di Nocera Inferiore

**Spinti:**  
Avv. Guido Casolino  
Dott. Vito Galassi  
Avv. Gennaro Terrese  
Avv. Anna De Nicola

**Intervengono:**  
Dott. Piero Avallone  
Prof. Mario Maglietta  
Avv. Aniello Cosimato

Si precisa che al fine del rilascio dei crediti formativi è indispensabile partecipare al corso inserendo esclusivamente il proprio codice fiscale.

Per le modalità di partecipazione si rimanda alla guida qui scaricabile  
Guida al collegamento aula virtuale

**EVENTO FORMATIVO WEBINAR**  
14 novembre 2022  
ore 16.00  
Il Link dell'aula virtuale sarà reso disponibile all'interno dell'area riservata SFERA, ai soli prenotati, 15 minuti prima dell'inizio dell'evento.

**IL INCONTRO "CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER CURATORE SPECIALE DEL MINORE"**

La natura e la funzione del curatore speciale nei processi minorili - Il curatore speciale del minore nel sistema processuale penale - La difesa processuale del minore

**Introdotta:**  
Avv. Barbara Barbato  
Consigliere CDA di Nocera Inferiore

**Moderata:**  
Avv. Colombo Farina  
Consigliere CDA di Nocera Inferiore

**Intervengono:**  
Dott. Giovan Francesco Fiore  
Tribunale per i Minori di Salerno  
Prof. Bartolomeo Romano  
Dott. Roberto Maresca  
Avv. Gianfranco Trotta  
Presidente Camera Minorile di Nocera Inferiore

Si precisa che al fine del rilascio dei crediti formativi è indispensabile partecipare al corso inserendo esclusivamente il proprio codice fiscale.

Per le modalità di partecipazione si rimanda alla guida qui scaricabile  
Guida al collegamento aula virtuale

**EVENTO FORMATIVO WEBINAR**  
21 novembre 2022  
ore 16.00  
Il Link dell'aula virtuale sarà reso disponibile all'interno dell'area riservata SFERA, ai soli prenotati, 15 minuti prima dell'inizio dell'evento.

**IL INCONTRO "CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER CURATORE SPECIALE DEL MINORE"**

Le fonti nazionali ed internazionali in relazione alla nomina del curatore speciale del minore. L'ascolto del minore, gli aspetti sociopsicologici e quelli giudiziari nell'ambito dei delitti in famiglia.

**Introdotta:**  
Avv. Barbara Barbato  
Consigliere CDA di Nocera Inferiore

**Moderata:**  
Avv. Rossella Citro  
Consigliere CDA di Nocera Inferiore

**Intervengono:**  
Prof. Giuseppe Di Genio  
Dott. Carmine Maresca  
Prof. Avv. Carlo Longobardo  
Dott. Paola Perale  
Prof.ssa Barbara Calabrese  
Avv. Fiammetta Capacchi

Il curatore speciale del minore nell'ambito penale alla luce delle modifiche apportate dalla legge 206 del 2021. La figura che ruota intorno alla tutela del minore e le loro interazioni con il curatore - Ascolto del minore da parte del curatore - Valutazione della capacità del minore - Il contributo della neuropsicologia.

Si precisa che al fine del rilascio dei crediti formativi è indispensabile partecipare al corso inserendo esclusivamente il proprio codice fiscale.

Per le modalità di partecipazione si rimanda alla guida qui scaricabile  
Guida al collegamento aula virtuale

affermato che, nei c.d. giudizi de potestate, la posizione del figlio risulta sempre contrapposta a quella di entrambi i genitori, anche quando il provvedimento venga richiesto nei confronti di uno solo di essi, dal momento che non può - in siffatta ipotesi - stabilirsi ex ante la coincidenza e l'omogeneità dell'interesse del minore con quello dell'altro genitore, posto che quest'ultimo ben potrebbe presentare il ricorso o aderire a quello presentato da uno degli altri soggetti legittimati per scopi meramente personali o, per contro, chiederne la reiezione, se contrario ai propri interessi, non necessariamente coincidenti con quelli del minore (cfr., ex plurimis, Cass., sent. nn. 7478/2014 e, in ultimo, 1471/2021).

dall'articolo 155-sexies c.c., divenuto necessario ai sensi dell'articolo 315-bis c.c., introdotto dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219, in tutte le questioni e procedure che lo riguardano, in attuazione dell'articolo 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo (Cass., sent. n. 7478/2014, cit.).

Esistono, tuttavia, tutta una serie di casi gravi, di elevatissima conflittualità tra i genitori, che assume riflessi di forte pregiudizio del minore al punto da minare lo stesso suo sviluppo psico-fisico e, in alcuni casi più gravi, anche la sua salute, che però non necessariamente sfociano nell'avvio di un procedimento di potestate, integrando solo una sostanziale ma graduale recisione del vincolo genitoriale nei con-

nella foto in alto  
Barbara Barbato

fronti di un solo genitore ovvero neutralizzando, nella pratica, ogni provvedimento adottato dal giudice. In questi casi, il giudice del merito è tenuto a verificare in concreto l'esistenza potenziale di una situazione d'incompatibilità tra gli interessi del rappresentante e quello preminente del minore rappresentato e, sebbene non prevista normativamente, la figura del curatore speciale dei minori si rende, invero, necessaria quando i genitori siano (magari anche temporaneamente) inadeguati a tutelare la posizione del figlio in un processo in cui vengano discussi i suoi diritti, o sussista un conflitto di interessi tra il medesimo ed i genitori (cfr. Cass., sent. n. 11554/2018).

Indi, si è imposta la necessità di inserire nelle norme generali in materia di nomina di un curatore speciale, una disposizione che consenta al giudice di vagliare la possibilità, in tutti questi casi gravi non necessariamente configuranti un procedimento de potestate

di sospensione o decadenza dalla responsabilità genitoriale ex articoli 330 e 333 c.c.

L'inquadramento sistematico del curatore speciale nell'ambito della disciplina processuale (articoli 78 ss. c.p.c.), fa sorgere dubbi in merito alla possibilità di attribuire al curatore del minore, nominato nel corso di tali procedimenti, non solo poteri di rappresentanza processuale, ma anche poteri di rappresentanza sostanziale, per consentire al giudice precedente interventi puntuali e di immediata realizzazione (si pensi a contrasti tra i genitori in merito all'esecuzione di scelte fondamentali quali, per esempio, l'iscrizione scolastica o trattamenti medici, quando tali scelte siano state operate dal giudice, ai sensi dell'articolo 337-ter, comma 4, nei non infrequenti casi nei quali a causa del conflitto nessuno dei genitori si attivi per dare attuazione alle scelte operate dal giudice precedente). In numerosi tribunali di me-

**EVENTO FORMATIVO  
WEBINAR**

**28 novembre 2022**  
ore 16.00

Il Link dell'aula virtuale sarà reso disponibile all'interno dell'area riservata SFERA, ai soli prenotati, 15 minuti prima dell'inizio dell'evento.

**IV INCONTRO**  
**"CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER CURATORE SPECIALE DEL MINORE"**

La rappresentanza processuale del minore: il ruolo del curatore e del tutore - Inquadramento dell'istituto del curatore speciale del minore nel contesto dei principali costituzionali (artt. 29 e ss. Cost.) - Obbligatorietà della figura del curatore speciale del minore nell'ambito delle procedure de potestate, l'art. 330 comma 4 c.c. alla luce della riforma di cui alla legge 26/2/2022 e della riforma della Suprema Corte - Il curatore del minore nei procedimenti che riguardano provvedimenti di limitazione o di decadenza della responsabilità genitoriale

Introduce e modera:  
**Avv. Barbara Barbato**  
Consigliere CCA di Nocera Inferiore

Intervengono:  
**Prof.ssa Carla Pansini**  
Avvocato della Procura, Nocera Inferiore  
**Prof. Avv. Luca Longhi**  
Pia di Notaro - Esperto di diritto di famiglia e minore  
**Suor Anna Maria Alfieri**  
Esperta di diritto canonico

Si precisa che ai fini del rilascio dei crediti formativi è indispensabile partecipare al corso inserendo esclusivamente il proprio codice fiscale.

In mancanza di crediti formativi non potranno essere assegnati i punti di credito ai sensi dell'art. 15 del regolamento di cui al link in calce alla pagina di collegamento alla virtuale

Per la modalità di partecipazione si rimanda alla guida qui scaricabile  
Guida al collegamento alla virtuale

**EVENTO FORMATIVO  
WEBINAR**

**5 dicembre 2022**  
ore 16.00

Il Link dell'aula virtuale sarà reso disponibile all'interno dell'area riservata SFERA, ai soli prenotati, 15 minuti prima dell'inizio dell'evento.

**V INCONTRO**  
**"CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER CURATORE SPECIALE DEL MINORE"**

Il minore come vittima vulnerabile di abusi e maltrattamenti commessi da un familiare - La nomina, le funzioni e i doveri del curatore speciale del minore nei procedimenti civili davanti al Tribunale del minorenni - Il curatore speciale e l'incarico con il minore, i suoi bisogni evolutivi in relazione alle tecniche di ascolto e gestione del conflitto - I minori stranieri non accompagnati ed il ruolo dell'associazionismo.

Introduce:  
**Avv. Barbara Barbato**  
Consigliere CCA di Nocera Inferiore

Modera:  
**Avv. Rosalba Belfiore**  
Consigliere CCA di Nocera Inferiore

Intervengono:  
**Dott. Francesco Sovero**  
Procuratore aggiunto - Procura della Repubblica di Salerno  
**Dott.ssa Claudia De Luca**  
Pia di Notaro per l'Assessorato di Napoli  
**Avv. Alba De Felice**  
Presidente ANI - ex. di Nocera Inferiore  
**Suor Anna Maria Alfieri**  
Esperta di diritto canonico

Si precisa che ai fini del rilascio dei crediti formativi è indispensabile partecipare al corso inserendo esclusivamente il proprio codice fiscale.

In mancanza di crediti formativi non potranno essere assegnati i punti di credito ai sensi dell'art. 15 del regolamento di cui al link in calce alla pagina di collegamento alla virtuale

Per la modalità di partecipazione si rimanda alla guida qui scaricabile  
Guida al collegamento alla virtuale

**EVENTO FORMATIVO  
WEBINAR**

**12 dicembre 2022**  
ore 16.00

Il Link dell'aula virtuale sarà reso disponibile all'interno dell'area riservata SFERA, ai soli prenotati, 15 minuti prima dell'inizio dell'evento.

**VI INCONTRO**  
**"RUOLO DEL CURATORE SPECIALE E RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI"**

Introduce:  
**Avv. Rossella Citro**  
Consigliere CCA di Nocera Inferiore

Modera:  
**Avv. Germana Pagano**  
Consigliere CCA di Nocera Inferiore

Intervengono:  
**Dott. Silvestro Calabrese**  
Chiamato a svolgere la funzione di giudice assistente del Tribunale per i Minorenni di Napoli  
**Avv. Viviana Caponigro**  
Avvocata familiare, componente dell'Assessorato Nazionale Elezioni Civili - settore famiglia di Salerno  
**Dott.ssa Maria Rosaria Mandella**  
Assistente sociale presso Azienda Sanitaria "Agro Sarnese"

Si precisa che ai fini del rilascio dei crediti formativi è indispensabile partecipare al corso inserendo esclusivamente il proprio codice fiscale.

In mancanza di crediti formativi non potranno essere assegnati i punti di credito ai sensi dell'art. 15 del regolamento di cui al link in calce alla pagina di collegamento alla virtuale

Per la modalità di partecipazione si rimanda alla guida qui scaricabile  
Guida al collegamento alla virtuale

che però pongono i genitori in concreto in una situazione di conflitto di interessi con il figlio, di ricorrere alla figura del curatore speciale per consentire al minore di divenire parte processuale e come tale portatore dei propri interessi.

In applicazione del principio generale per il quale occorre nominare il curatore speciale in presenza di conflitti di interessi, è sempre più frequente, infatti, la nomina del curatore speciale del minore nei procedimenti di separazione, divorzio, affidamento dei figli nati fuori del matrimonio (o loro modifiche) nei casi di elevatissima conflittualità genitoriale ovvero nei casi in cui, per condotte pregiudizievoli di uno o di entrambi i genitori, vengano formulate domande

rito l'attribuzione di puntuali poteri di rappresentanza sostanziale al curatore del minore è stata di notevole ausilio per la risoluzione di gravi conflitti. Si è quindi prevista normativamente tale possibilità, disponendo espressamente che il giudice possa attribuire al curatore anche poteri di rappresentanza sostanziale del minore, che dovranno comunque essere puntualmente individuati. In questo caso la figura del curatore speciale potrà essere dotata di specifici poteri di rappresentanza sostanziale conferiti in maniera puntuale dal giudice, tali da consentirgli di operare anche al di fuori del processo ogniqualvolta è necessario rappresentare il minore all'esterno, per esempio con autorità sanitarie o scolastiche, modificando all'uopo

la previsione dell'articolo 80 c.p.c.

È stato, altresì, opportuno puntualizzare il dovere del curatore del minore di procedere all'ascolto dello stesso secondo le regole generali che vengono richiamate, ciò per superare diversi orientamenti rilevati nei giudizi di merito.

La mancanza di un espresso procedimento per la revoca del curatore del minore impone di colmare tale lacuna individuando nel presidente del tribunale il giudice competente a decidere in merito e attribuendo la legittimazione attiva per la proposizione dell'istanza a ciascuno dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, al rappresentante legale del minore, al pubblico ministero ed allo stesso minore. È di immediata urgenza la novella dell'articolo 336 del codice civile che disciplina i procedimenti per l'adozione del provvedimento di sospensione o revoca della responsabilità genitoriale di cui agli articoli 330 e 333 c.c., prevedendo espressamente la possibilità di adottare, anche d'ufficio, tali misure rafforzando le garanzie processuali a tutela del minore. In primo luogo, viene espressamente prevista la possibilità che il curatore del minore, qualora già nominato, sia legittimato a proporre la domanda, sia con ricorso autonomo (con competenza del tribunale per i minorenni) sia nel corso dei giudizi di separazione, divorzio, affidamento dei figli nati fuori del matrimonio, qualora emergano condotte pregiudizievoli in danno del minore (con competenza del tribunale ordinario).

In secondo luogo, in caso di ricorso proposto da altri legittimati e di assenza di previa nomina del curatore speciale, dando attuazione a recenti pronunce della Suprema Corte (cfr., da ultimo, l'ordinanza n. 1471/2021), è prevista la necessaria nomina, a pena di nullità del procedimento, di un curatore speciale del minore, da considerare parte nei procedimenti de potestate.

Nei procedimenti instaurati ai sensi degli artt. 330 e 333 del codice civile, al fine, tuttavia, di limitare il ricorso alla figura del curatore speciale, si è introdotto, nel primo comma dell'articolo 336 c.c., l'inciso "quando è necessario", che consente al giudice un vaglio, preliminare o anche nel corso dell'istruttoria, sulla fondatezza della domanda, procedendo alla relativa nomina in ogni ipotesi di accoglimento del ricorso e di emissione di un provvedimento di sospensione o decadenza della responsabilità genitoriale, con esclusione, di contro, della nomina nei casi in cui le istanze appaiono manifestamente infondate o del tutto strumentali; la mancata nomina, configu-

rando un difetto del contraddittorio rispetto alla posizione del minore, inficia di nullità il provvedimento di accoglimento.

La necessità di delimitare l'ambito di operatività dell'istituto sorge dall'esigenza, per un verso, di evitare l'eccessiva sovrabbondanza di nomine, che nei grandi tribunali potrebbero coinvolgere un numero elevatissimo di professionisti con aumento significativo dei relativi costi posti a carico dello Stato con l'ammissione del minore al gratuito patrocinio e, per altro verso, di salvaguardare la difesa tecnica del minore in tutti quei segmenti del contenzioso in esame nei quali, proprio perché le istanze sono suscettibili di accoglimento, si determina un'incidenza sulla sua posizione giuridica.

Si è, pertanto, proceduto alla correlata eliminazione, nel quarto comma dell'articolo 336 del codice civile, della previsione di un'automatica difesa tecnica del minore in tutti i procedimenti ivi previsti, al fine di armonizzarlo con la disposizione di nuova previsione che consente la nomina del curatore speciale "quando necessario".

Una riflessione ampia a cura del nostro Consiglio dell'Ordine su cui sicuramente si ritornerà per ulteriori approfondimenti.

*La Redazione*

### **Corso di Formazione Tecnica e Deontologica del Difensore Penale**

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore ha organizzato – per il biennio 2021/2022 – il "Corso di Formazione Tecnica e Deontologica del Difensore Penale", secondo quanto previsto dal D. Lgs n. 06 del 30 gennaio 2015 ("Riordino della disciplina della difesa d'ufficio") e dal Regolamento CNF del 12 luglio 2019 ("Regolamento per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale degli Avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere la difesa d'ufficio"). Il corso è stato suddiviso in 6 macroaree - deontologia forense, diritto penale, diritto processuale penale, cenni di diritto penale europeo, diritto penitenziario, misure di prevenzione - per un totale complessivo di almeno novanta ore suddivise nel biennio 2021-2022.



Sono state svolte diverse prove pratiche, consistenti nella partecipazione a udienze ed in simulazioni basate su quiz a risposta multipla alla fine di ogni lezione.

Al termine del Corso iniziato il 27 gennaio 2021, che ha visto una notevole adesione, per coloro i quali hanno conseguito la partecipazione ad almeno l'80% si è tenuto un esame di profitto.



Nell' scorso mese di dicembre, una solenne cerimonia di consegna degli attestati agli aventi diritto ha chiuso il corso biennale di formazione e aggiornamento professionale in diritto e procedura penale. Referente del Corso e delegato alla sua realizzazione, il Consigliere dell'Ordine Avv. Vincenzo Sirica.

“È stato un corso impegnativo sia per i partecipanti, con ore ed ore di lezioni tenute da Avvocati e Magistrati, simulazioni processuali ed osservazione di udienze penali dinanzi al Giudice monocratico e collegiale, che per noi organizzatori chiamati a dare una risposta formativa qualitativamente elevata nel rispetto delle linee guida fornite dal Consiglio Nazionale Forense” ha dichiarato Vincenzo Sirica, che ha aggiunto “tra gli iscritti vi è stata una partecipazione convinta e gli incontri sono stati seguiti anche da colleghi interessati al singolo argomento nell'ambito della formazione obbligatoria annuale.

In generale abbiamo registrato una generale soddisfazione, con un forte apprezzamento per il valore degli incontri di studio, e complimenti per l'organizzazione ed i complimenti, si sa, fanno sempre tanto piacere” ha concluso Vincenzo Sirica.

Il Corso al suo esito ha visto la consegna ad avvocati e praticanti avvocati dell'attestato di partecipazione e superamento della prova orale finale, dopo un lungo periodo di formazione, iniziato nel 2021 e conclusosi a fine novembre 2022, che offrirà anche la possibilità di iscriversi nell'elenco nazionale dei difensori di ufficio, un ruolo fondamentale per garantire a chi è coinvolto in un procedimento penale il “giusto processo”.

## Notizie dal Consiglio

**A cura di Barbara Barbato**

*Consigliere del COA di Nocera Inferiore*

News COA

### **Tribunale di Nocera Inferiore: Depositi telematici - Udienze da remoto - Trattazione scritta - Pagamento telematico CU alla luce del Decreto Legislativo 10 ottobre 2022 n.149**

Estratto della nota del Tribunale di Nocera Inferiore, proto. 2017/2023

Si rende noto che, ai sensi dell'art.196 quater Disp. Att. C.p.c, modificato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n.149, in attuazione della L. 26 novembre 2021, n.2006, è sancita la definitiva obbligatorietà del deposito con modalità telematiche degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria e che con le stesse modalità, le parti depositano gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati, spettando al Capo dell'ufficio autorizzare, eccezionalmente, il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti, nel caso in cui i sistemi informatici del dominio giustizia risultino essere non funzionanti e sussistano situazioni di urgenza cui far fronte.

Si comunica, altresì che, ai sensi dell'art.35, co.2, Capo V (*Disposizioni transitorie, finanziarie e finali — Sezione I Disposizioni in materia di processo civile*) del decreto cui sopra, al fine di stabilizzare la normativa emergenziale in tema di obbligo di deposito telematico, udienze da remoto e trattazione scritta, con scadenza al 31 dicembre 2022, la nuova disciplina entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2023, ad eccezione di quella che riguarda le amministrazioni che stanno in giudizio in persona dei loro funzionari, la cui decorrenza è prevista a partire dal 30 giugno 2023.

Si significa, inoltre, che l'art. 13, lett. e) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n.149, ha previsto la riscrittura dell'art. 192 (*Modalità di pagamento*) D.P.R. 115/2002 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materie di spese di giustizia*), prevedendo, in modo stabile, che il contributo unificato per i procedimenti dinanzi al giudice ordinario, sia corrisposto telematicamente, mediante la piattaforma tecnologica di cui all'art.5, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82, Codice dell'amministrazione digitale, eccetto i casi di correspon-

sione mediante bonifico bancario o postale in caso di malfunzionamento del sistema suddetto, accertato sul sito del Ministero della giustizia o del Ministero dell'economia e delle finanze.

Anche la disciplina in parola, a norma del nuovo co. 1-quinquies dell'art.192 D.P.R. 115/2002, acquista efficacia dal 1° gennaio 2023.

Il pagamento dell'anticipazione forfettaria prevista dall'art. 30 del D.P.R. 115/2002, avverrà in modalità telematica a decorrere dal 28 febbraio 2023.

Le disposizioni di cui all'art.221, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020 n 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n.77, e di cui all'art. 23, commi 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9 e 9 bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, continuano ad applicarsi anche alle formule esecutive rilasciate fino al 28 febbraio 2023, fermo restando quanto disposto dagli artt. 3, comma 34, 4, comma 9, lett.a), e 35, comma 1, del D.Lgs 10 ottobre 2022 , n.149, che, pertanto, verranno rilasciate secondo le modalità previste dal Decreto del Presidente del Tribunale n.49 del 29/05/2022.

Si comunichi per conoscenza e norma al Personale amministrativo, compreso addetti UPP al settore civile, ai magistrati togati e onorari del settore civile, al COA per la diffusione agli iscritti.

\*\*\*

### **Protocollo d'intesa per la creazione dell'elenco degli Avvocati disponibili ad assumere l'Ufficio di Curatore del minore**

Il presente documento è rivolto ai patrocinanti nominati curatori speciali dei minori per tutte le ipotesi in cui l'Autorità giudiziaria deve o sceglie di ricorrere alla nomina del professionista in questione.

Viene predisposto presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore, un registro contenente l'elenco dei nominativi degli avvocati disponibili ad assumere il ruolo di curatore speciale del minore e di avvocato del minore, anche alla luce delle novità normative introdotte dalla L. 206/2021, la quale ha tipizzato le ipotesi di nomina facoltativa ed obbligatoria.

Per la nomina del curatore speciale del minore e, se necessario, avvocato dello stesso, l'Autorità giudiziaria attingerà dal predetto elenco, salva ed impregiudicata ogni diversa e più opportuna valutazione rimessa all'Autorità stessa.

L'avvocato che chiedi l'iscrizione nel registro dei curatori speciali del minore e degli avvocati dovrà,

nel rispetto delle linee guida del Consiglio d'Europa e delle raccomandazioni stilate dal CNF, curare la propria formazione in modo interdisciplinare per tutelare i diritti e le esigenze dei minori coinvolti nei procedimenti giudiziari, ed accettare l'incarico solo se in grado di svolgerlo tempestivamente, mantenendo la propria indipendenza nei confronti delle parti coinvolte nel procedimento nonché degli operatori dei Servizi socio-sanitari, contestualmente si farà carico di assumere tutte le informazioni da enti preposti alla cura e alla tutela del minore, dai genitori o dai loro difensori.

Il curatore speciale del minore nello svolgimento del proprio incarico dovrà sempre rammentare i principi generali di cui all'art. 9 CDF: indipendenza, competenza, correttezza e lealtà, ispirando la propria attività ai principi generali del codice deontologico forense che informano l'esercizio dell'attività dei professionisti.

Il Curatore speciale del minore deve avere sempre tutela e rispetto della propria indipendenza dal Giudice e dalle parti, svolgendo il proprio ruolo nel solo e preminente interesse del minore nel rispetto anche dei diritti garantiti allo stesso dalla Costituzione e dalle Convenzioni internazionali.

Il Curatore speciale del minore deve curare la propria competenza professionale attraverso l'acquisizione di una formazione, anche multidisciplinare, adeguata e avere un aggiornamento costante nelle materie attinenti al diritto della famiglia, delle persone e dei minori.

Il Curatore speciale del minore deve svolgere il proprio incarico con correttezza e lealtà in collaborazione con tutte le parti e nell'interesse del minore.

Il Curatore speciale deve procedere all'ascolto del minore capace di discernimento, con modi e termini a lui comprensibili, fornendo allo stesso - anche in relazione all'età e al suo sviluppo psicofisico - le informazioni ritenute più utili a comprendere l'oggetto del procedimento che lo riguarda e, inoltre, in virtù dell'incarico ricevuto, deve fornire al minore adeguate informazioni e spiegazioni relative al ruolo che è chiamato a svolgere e relative alle decisioni assunte che lo riguardano, individuando il luogo più idoneo per effettuare i colloqui con il minore e valutando le modalità di ascolto e di comunicazione ritenute più adeguate all'età e alle condizioni psicofisiche del minore.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente documento si fa rinvio alle raccomandazioni stilate dal CNF.

Si prevede pertanto quanto segue:

#### **art. 1 iscrizione nell'elenco dei curatori speciali del minore**

Per poter essere iscritti e mantenere l'iscrizione all'elenco – **riservata ai soli iscritti al Coa di Nocera Inferiore** - è necessario:

- a) Aver maturato un'anzianità di iscrizione all'Albo degli Avvocati a almeno 5 anni;
- b) aver patrocinato negli ultimi 5 anni almeno in 10 giudizi in materia di famiglia e di minori o, alternativamente, nel corso dei cinque anni precedenti la richiesta, aver esercitato il ruolo di Curatore Speciale del minore in almeno 5 procedimenti diversi (autocertificazione) innanzi al Tribunale per i Minorenni o innanzi al Tribunale ordinario;
- c) In carenza ed in sostituzione del requisito sub b), sarà ammessa l'iscrizione nell'elenco dei curatori speciali del minore degli avvocati che forniscano prova di aver frequentato un corso specialistico di formazione di curatore speciale del minore della durata di almeno 12 ore;

#### **Art. 2 Permanenza nell'albo dei curatori speciali**

La permanenza nell'elenco dei curatori speciali del minore comporta l'obbligo, a carico degli iscritti, dell'aggiornamento formativo specialistico la cui verifica, con cadenza biennale, compete al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Nocera Inferiore che provvederà poi a trasmettere l'elenco aggiornato al Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore.

#### **Art. 3 Cancellazione e esclusione dall'Elenco**

L'avvocato è cancellato dall'elenco ex officio se vengono meno i requisiti di cui agli artt. 1 e 2 e se non partecipa ad almeno un corso di aggiornamento con cadenza biennale realizzato dal COA di Nocera Inferiore o altro corso (della durata di almeno 12 ore) accreditato.

Il COA, su richiesta di chiunque vi abbia interesse o su proposta del Presidente, può disporre l'esclusione di un iscritto dall'Elenco qualora, dopo aver convocato l'interessato, rilevi che egli ha gravemente mancato agli obblighi professionali o deontologici degli iscritti all'Elenco ovvero abbia, senza giustificazione, non accettato due incarichi consecutivi nel corso di un anno.

#### **Art. 4 Tenuta dell'Elenco**

L'Elenco riporta l'indirizzo, postale e di posta elettronica ordinaria e certificata, i recapiti telefonici dell'avvocato, se questi ha prestato assenso.

L'Elenco è inserito nel sito dell'Ordine degli Avvocati



di Nocera Inferiore ed è liberamente consultabile. La tenuta dell'Elenco compete al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore che può delegare a tale fine un'apposita Commissione (Persona Famiglia e Minori).

Egli o, per lui, la Commissione Persona Famiglia e Minori, provvedono alle iscrizioni e alle cancellazioni, definitive o temporanee, e rilasciano, per il tramite della segreteria, la certificazione di iscrizione. La revisione degli elenchi con la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per la permanenza nell'Elenco è biennale, pertanto il Coa stabilirà il termine perentorio entro il quale presentare la domanda di iscrizione e rinnoverà l'elenco con cadenza biennale.

#### News CNF

### **Delibera del 16/12/2022 avente ad oggetto alcuni provvedimenti adottati in materia di formazione continua**

DELIBERA N. 716

FORMAZIONE CONTINUA

Il Consiglio Nazionale Forense,

- Sentita la relatrice Consigliera Avv. Scarano,
- considerato che a seguito dell'emergenza COVID 19 si è reso necessario che la formazione degli Avvocati avvenisse osservando standard di sicurezza per la salvaguardia della salute e che quindi, con precedenti provvedimenti di questo Consiglio si è concessa la possibilità di acquisire i crediti previsti integralmente in modalità FAD, concedendo anche agli Ordini Territoriali di determinare i crediti formativi da attribuirsi agli eventi dagli stessi organizzati in proprio o tramite le proprie Fondazioni con la modalità FAD secondo le indicazioni dell'art. 20 Regolamento C.N.F n. 6 del 16/07/2014, e con i criteri di cui all'art. 21 del Regolamento ed in conformità ai criteri generali fissati
- considerato che, ai sensi dell'art. 17 c. 2 del Regolamento C.N.F n. 6 del 16/07/2014 e successive modifiche, il CNF è competente a concedere l'accredito per la Formazione a distanza salvo se riferita ad eventi già previamente accreditati, che devono comunque essere sottoposti alla preventiva valutazione da parte della Commissione centrale, circa la rispondenza dei requisiti tecnici proposti con quelli previsti dalla "Nota tecnica sull'accredito delle attività di Formazione a distanza (FAD)",
- considerato che, ai sensi dell'art. 17 comma 3

del Regolamento C.N.F n. 6 del 16/07/2014, gli Ordini hanno poteri di accreditamento e valutazione degli eventi formativi organizzati a livello locale o distrettuale,

- considerato che il C.N.F., in virtù della propria delibera – quadro n. 16 del 23 ottobre 2015, ha stipulato protocolli d'intesa per la formazione con alcune associazioni forensi maggiormente rappresentative riconoscendo, all'attività di formazione e aggiornamento dalle stesse svolta nell'area giuridica di loro competenza, valenza scientifica, nonché congruenza e coerenza rispetto alle finalità del Regolamento ed autorizzandole ad attribuire agli eventi dalle stesse organizzate nell'area giuridica di loro competenza, i crediti formativi secondo le indicazioni dell'art. 20 e con i criteri di cui all'art. 21 del Regolamento ed in conformità ai criteri generali fissati dalla Commissione centrale per l'accredito della formazione costituita presso il C.N.F.; 2
  - considerata la necessità di continuare ad utilizzare tali criteri anche per l'anno 2023 poiché hanno risposto a standard di efficienza e di sicurezza rendendo possibile una maggiore fruizione degli eventi formativi;
  - considerato che la mole di richieste relative all'accredito di eventi con la metodologia della FAD non consentirebbe un rapido accreditamento degli stessi in modo da agevolare la formazione degli iscritti,
  - considerato che la "Nota tecnica sull'accredito dell'attività di formazione a distanza (FAD)", adottata in data odierna, ai fini dell'accredito, prevede l'obbligo, per i Soggetti promotori, di adottare strumenti di controllo idonei ad assicurare, con un sufficiente grado di certezza, l'effettiva e continua partecipazione dell'iscritto,
- delibera che
- 1) in deroga agli art. 17 c.2 e 22 c. 7 regolamento C.N.F n. 6 del 16/07/2014, gli Ordini Territoriali potranno determinare i crediti formativi da attribuirsi agli eventi dagli stessi organizzati in proprio o tramite le proprie Fondazioni con la modalità FAD secondo le indicazioni dell'art. 20 Regolamento C.N.F n. 6 del 16/07/2014, e con i criteri di cui all'art. 21 del Regolamento ed in conformità ai criteri generali fissati dalla Commissione centrale per l'accredito della formazione costituita presso il C.N.F (di seguito: Commissione centrale) che potrà essere consultata allo scopo anche per specifiche attività formative, a condizione che adottino stru-

- menti di controllo idonei a verificare l'identità dei partecipanti all'inizio dell'evento formativo a distanza, durante lo stesso ed al suo termine;
- 2) in deroga agli art.17 c.2 e 22 c. 7 Regolamento C.N.F n. 6 del 16/07/2014, le Associazioni Forensi, anche attraverso le loro articolazioni territoriali, che hanno già sottoscritto il protocollo con il C.N.F, per le loro rispettive aree di competenza, potranno determinare i crediti formativi da attribuirsi agli eventi dalle stesse organizzati con la modalità FAD secondo le indicazioni dell'art. 20 regolamento CNF n. 6 del 16/07/2014, e con i criteri di cui all'art. 21 del Regolamento ed in conformità ai criteri generali fissati dalla Commissione centrale per l'accreditamento della formazione costituita presso il C.N.F (di seguito: Commissione centrale) che potrà essere consultata allo scopo anche per specifiche attività formative a condizione che adottino strumenti di controllo idonei a verificare l'identità dei partecipanti all'inizio dell'evento formativo a distanza, durante lo stesso ed al suo termine;
  - 3) gli esami al termine dei corsi per l'iscrizione nell'elenco dei difensori d'ufficio e quelli al termine dei corsi tenuti dalle associazioni specialistiche di settore potranno tenersi anche da remoto, purché con modalità idonee a garantire il corretto comportamento degli esaminandi;
  - 4) per gli altri soggetti organizzatori di eventi formativi restano ferme le previsioni di cui al Regolamento C.N.F n. 6 del 16/07/2014, alla rispondenza dei requisiti tecnici proposti con quelli previsti dalla "Nota tecnica sull'accreditamento delle attività di Formazione a distanza"; 5) le determinazioni di cui alla presente delibera saranno valide, salvo proroghe, per gli eventi e gli esami da svolgersi fino al 31/12/2022.;
    - considerato altresì che le delibere adottate durante l'emergenza COVID 19 hanno superato il concetto di triennio formativo e consentito l'acquisizione dei crediti durante un singolo anno solare e che si ritiene di dover confermare tale disposizione anche per l'anno 2023;
    - considerato che tali provvedimenti devono necessariamente coordinarsi con l'obbligo previsto dagli articoli 11 e 21 L. 247/2012 e con tutti gli altri provvedimenti legislativi in materia di tenuta di albi ed elenchi - in deroga all'art. 12 del regolamento n. 6 del 16/07/2014 e successive modifiche;
    - tenuto conto delle precedenti delibere in materia di formazione continua;

delibera che

- 5) l'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 non viene conteggiato ai fini del triennio formativo di cui al comma 3 dell'art. 12 del Regolamento CNF 6 del 16 luglio 2014 e ss mm;
- 6) nell'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 ciascun iscritto adempie l'obbligo formativo di cui all'art. 11 della L. 247 del 31 dicembre 2012 mediante il conseguimento di minimo quindici crediti formativi, di cui almeno tre nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale e dodici nelle materie ordinarie;
- 7) i crediti formativi acquisiti nell'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 potranno essere conseguiti anche integralmente in modalità FAD. Si dichiara l'immediata esecutività e si manda alla Segreteria per le comunicazioni.

\*\*\*

### **Nota tecnica sull'accreditamento delle attività di formazione a distanza (FAD)**

Testo da ultimo modificato con delibera immediatamente esecutiva assunta nella seduta amministrativa del 16 dicembre 2022

### ***Iniziative di formazione a distanza (FAD)***

#### **Premessa**

Il Regolamento per la formazione continua (Regolamento CNF n.6/2014, di seguito anche "Regolamento") definisce la Formazione a distanza (di seguito anche "FAD") come "*attività formative svolte anche con modalità telematiche, purché sia possibile il controllo della partecipazione*" (art. 5 comma 1 lett. g).

La FAD consente, attraverso la combinazione della tecnologia informatica e dei *software* di comunicazione delle iniziative formative, l'utilizzo di nuove metodologie didattiche di apprendimento.

All'interno dell'ampia categoria della FAD rientrano le attività formative previste dall'art. 3 del Regolamento, predisposte con metodologie quali l'istruzione assistita dal computer, collegamenti telematici o l'impiego di strumenti audiovisivi.

Si possono però distinguere due sottocategorie di FAD: la formazione di gruppo e l'autoformazione.

Il contenuto di ciascun corso di formazione, oltre a dover essere d'interesse giuridico forense, deve essere attuale. A tal fine i corsi devono essere aggiornati in modo attento e regolare ed il loro con-

tenuto deve essere revisionato tempestivamente a seguito di modifiche normative, nella prassi, nelle interpretazioni autentiche, nelle interpretazioni dottrinali, ecc..

### **Formazione di Gruppo**

Si tratta di iniziative formative progettate per consentire agli iscritti di svolgere il proprio percorso formativo attraverso l'interazione con un docente e con altri partecipanti, indipendentemente dal luogo o dalla modalità di svolgimento dell'attività formativa (ex: video-conferenza).

### **Autoformazione**

È un processo formativo *web* caratterizzato dalla libera individuazione da parte dell'utente dei tempi di fruizione, compatibilmente con la struttura del programma formativo, dalla massima interattività dei sistemi di controllo della effettiva e continua partecipazione. Talicorsi devono essere aggiornati al diritto vigente, tecnicamente accurati e progettati in maniera efficace.

### **Sistemi di controllo della partecipazione**

#### **Sistemi di controllo della partecipazione ad iniziative di FORMAZIONE DI GRUPPO**

Ai fini dell'accreditamento per tali attività formative, nell'esempio della videoconferenza, è sufficiente che, per ognuna delle sedi previste, sia individuato un responsabile che vigili sulla effettiva e continua partecipazione, attraverso registri delle firme in entrata ed uscita, *badge* o altre modalità idonee. L'accreditamento segue il medesimo iter previsto per le iniziative *in loco* ed il numero di crediti formativi conseguiti non rientra nel limite del quaranta per cento (40%) fissato dall'art.12, comma 6 del Regolamento.

#### **Sistemi di controllo della partecipazione ad iniziative di AUTOFORMAZIONE**

L'identificazione e il monitoraggio dell'effettiva e continua partecipazione del professionista rappresentano due requisiti necessari per l'accreditamento dei corsi c.d. *e-learning (on demand)* e *streaming (in diretta)* ai sensi e per gli effetti del Regolamento.

Ai fini della concessione dell'accreditamento, le attività formative sono soggette ad un preventivo controllo dell'effettivo funzionamento dei sistemi di monitoraggio.

La prassi di accreditamento dei corsi *e-learning* e *streaming* prevede l'obbligo, per i Soggetti promotori, di adottare strumenti identificativi e di controllo idonei ad assicurare, con un sufficiente grado di certezza, l'identificazione univoca e l'effettiva

e continua partecipazione dell'iscritto.

Tenuto conto dello stato attuale dell'evoluzione tecnologica e didattica:

per l'identificazione elettronica del professionista devono essere adottati meccanismi di autenticazione informatica basata su almeno due fattori ovvero tramite utilizzo degli strumenti di identità digitale previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice Amministrazione Digitale - CAD)

i controlli della partecipazione potranno essere effettuati tramite l'utilizzo di metodologie interattive che consentano il rispetto dei requisiti di seguito illustrati.

### **Controllo tramite METODOLOGIE INTERATTIVE**

L'architettura dei corsi di cui sia richiesto l'accreditamento, deve caratterizzarsi per la sua interattività e deve includere appositi momenti di interattività.

#### **Sistemi di controllo della partecipazione ai corsi e-learning tramite interazione attiva**

Con riferimento ai corsi *e-learning*, si richiede che il soggetto possa conseguire i crediti formativi riconosciuti all'attività formativa, solo nel caso in cui partecipi attivamente alle attività interattive proposte.

In coerenza coi principi di variabilità contenutistica e tempistica nella proposizione dei momenti interattivi, salvo che particolari peculiarità del corso non imponganodiversamente, è necessario predisporre, ed essere in grado di dimostrare in caso di controllo, almeno due momenti diversi di interazione attiva per ogni ora di corso. In caso di mancata interazione da parte dell'utente, in un tempo massimo di 90 secondi, lo stesso dovrà rivedere la parte di corso dal principio ovvero dall'ultimo punto in cui risulta aver interagito correttamente. Soltanto dopo aver interagito attivamente, la fruizione del corso potrà continuare.

Con riferimento all'interfaccia del corso, all'utente deve essere inibita ogni funzione che consenta di concludere il corso senza aver interagito correttamente (ad esempio l'uso di un cursore che porti avanti la lezione o comunque l'impedimento a fruire della parte successiva al momento di interazione in caso di mancata interazione)

A titolo esemplificativo sono considerati idonei momenti di interattività:

la proposizione di un testo da leggere in un tempo minimo predeterminato, seguito da un quesito sulla tematica del testo;

pop-up che richiedono al partecipante di compiere

una determinata azione (es. clic sul pulsante che conferma la presenza, selezione di immagini determinate all'interno di un box, codice captcha, codice di autenticazione);

la proposizione di quesiti a risposta multipla, di contenuto variabile (non dev'essere riproposto lo stesso quesito che è stato precedentemente sbagliato).

Nel caso di proposizione di quesiti gli stessi possono essere:

generici e proposti in maniera randomica durante la visione, scelti

all'interno di una libreria predeterminata;

oppure

specifici e attinenti all'argomento giuridico trattato (evitando meri riferimenti numerici a sentenze e/o articoli, nonché ad osservazioni o pensieri personali del relatore del corso) proposti al termine del corso. In quest'ultimo caso, indipendentemente dalla durata del corso, il test deve comprendere almeno 10 domande, scelte in modalità casuale in un bacinodi 30, ed è considerato superato con almeno 8 risposte corrette effettuate in massimo n. 2 tentativi. In caso di fallimento del test l'utente dovrà rivedere l'intero corso.

L'eventuale materiale reso disponibile durante il corso non deve essere direttamente d'ausilio nel rispondere ai quesiti proposti.

#### ***Sistemi di controllo della partecipazione ai corsi streaming tramite interazione attiva***

Relativamente ai corsi streaming, si richiede che il soggetto possa ottenere i crediti formativi riconosciuti solo nel caso in cui interagisca correttamente a almeno il 50% dei momenti di verifica della presenza attiva mai inferiori a 2 indipendentemente dalla durata del corso.

Il momento di proposizione del quesito non dovrà essere preannunciato dal relatore con eccessivo anticipo, l'utente avrà a disposizione un tempo massimo di circa 120 secondi entro cui fornire una risposta ed in caso di mancata risposta nel predetto termine, la stessa dovrà considerarsi alla stregua di una risposta errata. Al termine del momento di verifica il quesito non dovrà più essere disponibile all'utente né la risposta data modificabile.

Con riferimento all'interfaccia del corso, all'utente deve essere inibita ogni funzione che consenta di mettere in pausa la lezione, la quale, in concreto, proseguirebbe.

#### ***Ulteriori controlli***

Nel caso in cui il corso presenti particolari caratteristiche e peculiarità, alla valutazione qualitativa effettuata dalla Commissione centrale per l'accre-

ditamento della formazione (di seguito anche "Commissione") potrà positivamente concorrere la presenza di ulteriori controlli, quali una o più verifiche intermedie e/o finali sull'apprendimento effettivo dei contenuti del corso.

#### ***Procedura di accreditamento e documentazione necessaria***

L'iter di valutazione delle istanze si svolge in conformità con quanto previsto all'art. 22 del vigente Regolamento.

#### ***Istanza di accreditamento***

Al fine di una completa istruttoria dell'istanza di accreditamento è necessario presentare richiesta secondo le modalità stabilite dalla Commissione, nonché fornire la seguente ulteriore documentazione:

presentazione dell'ente formatore e delle attività che svolge, con l'indicazione di contatti e riferimenti in ambito tecnico e didattico;

statuto e/o atto costitutivo dell'ente formatore; relazione dettagliata su caratteristiche tecniche, requisiti e funzionamento della piattaforma utilizzata per l'erogazione dei corsi (che non si limiti ad illustrare in generale le potenzialità offerte dalla piattaforma, bensì descriva le specifiche impostazioni adottate), con particolare attenzione all'architettura dei corsi, alla tracciabilità dell'utente e ai sistemi approntati per l'identificazione e il monitoraggio della continua ed effettiva partecipazione degli utenti;

link di accesso ai corsi, profilo di utenza e password, che risultino attivi per tutta la durata dell'accREDITAMENTO e consentano di verificare l'esistenza dei requisiti richiesti e la loro persistenza;

descrizione dettagliata del sistema adottato per l'interazione attiva degli utenti.

#### ***Visione della demo***

All'eventuale valutazione positiva dei sopraindicati elementi e qualora i sistemi di controllo proposti risultino idonei a garantire con sufficiente grado di ragionevole certezza l'effettiva e continua partecipazione dell'iscritto, la Commissione potrà richiedere di visionare un campione delle attività proposte al fine di verificare la coincidenza dei sistemi di controllo indicati con quelli effettivamente apprestati.

#### ***Concessione dell'accREDITAMENTO***

L'accREDITAMENTO concesso è subordinato alla con-

dizione di poter in ogni momento verificare che i sistemi di controllo della effettiva e continua partecipazione degli utenti siano di fatto apprestati e vincola i Soggetti promotori a fornire su richiesta i tracciati anonimi di utilizzo. Gli Enti devono, infatti, garantire alla Commissione la possibilità di visionare la piattaforma e le attività formative accreditate attraverso l'accesso illimitato a tutte le funzionalità. L'accesso deve essere assicurato dal momento di presentazione della richiesta di accreditamento e per tutto il periodo di validità dello stesso.

Qualora le attività formative proposte siano più di una, l'accREDITAMENTO è, inoltre, subordinato alla possibilità di verificare i sistemi di controllo apprestati per ogni singola attività formativa prima della sua diffusione tra il pubblico.

La Commissione procede all'istruttoria per l'accREDITAMENTO disponendo non solo delle informazioni indicate ai punti precedenti, ma anche della facoltà di colloquiare direttamente con il fornitore o produttore dei programmi telematici per ulteriori approfondimenti e richieste necessarie all'istruttoria stessa.

#### **Diffusione e pubblicità dei corsi**

Tutti i corsi seguiti prima della formalizzazione dell'accREDITAMENTO o della sua estensione (quindi anche nella stessa fase istruttoria dell'istanza), non danno diritto ad alcun credito formativo e tale condizione non potrà essere sanata da un eventuale accREDITAMENTO intervenuto successivamente.

Nella fase di pubblicizzazione delle attività formative FAD, il Soggetto promotore deve utilizzare formule chiare, ben definendo se l'accREDITAMENTO sia stato solo richiesto ovvero sia stato già concesso, così da evitare di ingenerare legittimo affidamento sulla validità ai fini della formazione continua di un corso non ancora accREDITATO. Nel caso in cui il corso sia stato accREDITATO, l'Ente deve evitare l'utilizzo di formule fuorvianti (a titolo esemplificativo "corso in collaborazione col CNF", "corso CNF", ecc...), né può in alcun modo utilizzare il logo del CNF.

#### **Attestazione di partecipazione**

Il Soggetto promotore fornirà attestazione di partecipazione ai corsi, riportante la formula "Attività formativa accREDITATA dal Consiglio Nazionale Forense ai fini della formazione continua" e l'indicazione del numero di crediti riconosciuti alla stessa dalla Commissione.

L'attestato, compilato dall'Ente e non modificabile da parte dell'utente, dovrà riportare i dati necessari

all'univoca identificazione di quest'ultimo, nonché l'indicazione della data di completamento del corso, elemento indispensabile ai fini dell'inquadramento temporale della maturazione dei crediti formativi.

#### ***Durata ed efficacia dell'accREDITAMENTO***

L'accREDITAMENTO, di regola, ha come periodo di efficacia di massimo 12 mesi ovvero fino a quando l'attualità dei contenuti del corso non venga meno (ad esempio, qualora le materie trattate siano oggetto di modifica a seguito di novelle legislative successivamente introdotte). Al verificarsi di questa seconda ipotesi, l'accREDITAMENTO decadrà in maniera automatica, senza che sia necessaria alcuna ulteriore comunicazione da parte della Commissione. È onere, pertanto, del Soggetto promotore verificare costantemente il livello di aggiornamento contenutistico del corso e, in caso contrario, rimuovere tempestivamente lo stesso dalla piattaforma ovvero, ad ogni modo, esplicitare all'utente che il corso non risulta più valido ai fini della formazione continua.

Le attività formative già accreditate possono essere oggetto di apposita istanza di estensione, che dovrà esplicitamente confermare la persistenza di tutti i requisiti finora esposti e comunque rinnovare la documentazione richiesta con riferimento ai sistemi di controllo della effettiva e continua partecipazione degli utenti (chiavi d'accesso, sistema di interazione attiva, ecc...).

#### ***Misura del credito formativo***

Ai soggetti partecipanti ad attività formative FAD accreditate dal CNF, saranno attribuiti crediti formativi nella misura determinata ai sensi degli artt. 20 e 21 del Regolamento.

*News CASSA FORENSE*  
Tratte dal sito [www.cassaforense.it](http://www.cassaforense.it)

#### **Bando per l'assegnazione di contributi per famiglie numerose**

(Art. 6 lett. E del Regolamento per l'erogazione dell'assistenza)

#### **Art. 1 - Oggetto**

Cassa Forense, ai sensi dell'art. 6, lett. e) del Regolamento per l'erogazione dell'assistenza e come da delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14 dicembre 2022 indice per l'anno 2022 un bando per l'assegnazione di con-

tributi, fino allo stanziamento dell'importo di € 2.000.000,00, in favore degli iscritti con almeno tre figli nel nucleo familiare di età inferiore a 26 anni.

#### **Art. 2 - Destinatari**

Sono destinatari del bando gli Avvocati e i Praticanti avvocati che, alla data della sua pubblicazione, siano iscritti alla Cassa o con procedimento di iscrizione alla Cassa in corso, non sospesi ai sensi dell'art. 20 della L. n° 247/12 né cancellati dall'Albo/Registro dei praticanti avvocati e siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 4.

Il contributo è concesso a uno solo dei genitori anche se richiesto da entrambi.

Sono esclusi coloro che abbiano già beneficiato della medesima provvidenza per due volte tramite il medesimo bando indetto negli anni 2020 (bando n. 5/2020) e 2021 (bando n. 9/2021).

#### **Art. 3 - Importo**

Il contributo erogato in unica soluzione è di importo pari ad € 2.000,00 nel caso in cui l'iscritto abbia nel proprio nucleo familiare tre figli. Tale contributo è incrementato ad € 3.000,00 nel caso in cui l'iscritto abbia nel proprio nucleo familiare più di tre figli.

Per coloro che abbiano già beneficiato una volta della medesima provvidenza tramite il medesimo bando indetto negli anni 2020 (bando n. 5/2020) o 2021 (bando n. 9/2021) il contributo è ridotto del 50%.

#### **Art. 4 - Requisiti per la partecipazione**

Per la partecipazione al bando e l'ammissione in graduatoria di cui al successivo art. 6 sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) avere nel nucleo familiare tre o più figli di età inferiore a 26 anni alla data di pubblicazione del bando;
- b) essere in regola, alla data di pubblicazione del bando, con le prescritte comunicazioni reddituali alla Cassa (Modello 5) per l'intero periodo di iscrizione alla Cassa, comunque, da data non antecedente al 1975 e per i pensionati dall'anno successivo al pensionamento.

#### **Art. 5 - Modalità e termini della domanda**

La domanda per l'assegnazione del contributo sottoscritta dal richiedente deve essere inviata entro le ore 24,00 del 31 marzo 2023 esclusivamente tramite l'apposita procedura on-line attivata sul sito internet della Cassa [www.cassaforense.it](http://www.cassaforense.it).

Unitamente alla domanda il richiedente deve pro-

durere, sempre con modalità telematica:

- a) autocertificazione attestante la composizione del nucleo familiare con i relativi dati anagrafici;
- b) attestazione ISEE rilasciata nell'anno 2023, senza la segnalazione di omissioni e/o difformità.

Le domande carenti degli elementi essenziali che non consentano l'individuazione dell'istante o l'oggetto della richiesta si considerano come non presentate.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi formali della domanda e delle dichiarazioni rese, anche da terzi, l'istante dovrà produrre, nel termine perentorio di 15 giorni dalla relativa comunicazione e a pena di esclusione, le dichiarazioni, integrazioni o regolarizzazioni richieste da Cassa Forense.

#### **Art. 6 - Graduatoria**

Il contributo è erogato, fino ad esaurimento dell'importo complessivo previsto dal bando, secondo una graduatoria formata in ordine crescente dei valori ISEE.

A parità di valore ISEE avrà precedenza il maggior numero dei figli minori.

La graduatoria prevede la priorità in favore dei richiedenti che, alla data di pubblicazione del bando, siano in regola con il pagamento integrale di tutti i contributi minimi dall'anno 2015 all'anno 2021, se dovuti. In deroga al principio di graduazione sulla base del valore ISEE, i richiedenti non in regola con il pagamento integrale di tutti i contributi minimi dovuti dall'anno 2015 all'anno 2021, sono collocati nella graduatoria in posizione successiva rispetto a coloro che, alla data di pubblicazione del presente bando, sono in regola con il pagamento integrale di tutti i contributi minimi dovuti dall'anno 2015 all'anno 2021. Sono considerati in regola anche i richiedenti che, alla data di pubblicazione del presente bando, abbiano richiesto ed ottenuto la rateazione

\*\*\*

#### **Bando per l'assegnazione di contributi per famiglie monogenitoriali**

(Art. 6 lett. e del Regolamento per l'erogazione dell'assistenza)

#### **Art. 1 - Oggetto**

Cassa Forense, ai sensi dell'art. 6, lett. e) del Regolamento per l'erogazione dell'assistenza e come da delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14 dicembre 2022, indice per

l'anno 2022 un bando per l'assegnazione di contributi, fino allo stanziamento dell'importo di € 500.000,00, in favore degli iscritti che siano nucleo monogenitoriale, ovvero famiglia a genitore unico, e che abbiano nello stato di famiglia almeno un figlio di età inferiore a 26 anni, a proprio totale ed esclusivo carico economico, nei cui confronti non vi sia obbligo altrui di mantenimento.

#### **Art. 2 - Destinatari**

Sono destinatari del bando gli Avvocati e i Praticanti avvocati che, alla data della sua pubblicazione, siano iscritti alla Cassa o con procedimento di iscrizione alla Cassa in corso, non sospesi ai sensi dell'art. 20 della L. n° 247/12 né cancellati dall'Albo/Registro dei praticanti avvocati e siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 4.

#### **Art. 3 - Importo**

Il contributo erogato in unica soluzione è di € 1000,00 per ciascun figlio.

Per coloro che abbiano già beneficiato della provvidenza in forza del medesimo bando indetto negli anni 2020 (bando n. 6/2020) e/o 2021 (bando n. 10/2021), il contributo è ridotto del 50%.

#### **Art. 4 - Requisiti per la partecipazione**

Per la partecipazione al bando e l'ammissione in graduatoria di cui al successivo art. 6 sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) essere nucleo monogenitoriale, ovvero famiglia a genitore unico, nello specifico:
  - genitore vedovo;
  - genitore single con figlio non riconosciuto dall'altro genitore;
  - genitore single con figlio adottato;
  - genitore single separato/divorziato con figlio per il quale nessun obbligo di mantenimento è stato posto a carico dell'altro genitore;
- b) avere, alla data di presentazione della domanda, nello stato di famiglia almeno un figlio di età inferiore a 26 anni, a proprio totale ed esclusivo carico economico, nei cui confronti non vi sia obbligo altrui di mantenimento;
- c) essere in regola, alla data di pubblicazione del bando, con le prescritte comunicazioni reddituali alla Cassa (Modello 5) per l'intero periodo di iscrizione alla Cassa, comunque, da data non antecedente al 1975 e per i pensionati dall'anno successivo al pensionamento.

#### **Art. 5 - Modalità e termini della domanda**

La domanda per l'assegnazione del contributo sottoscritta dal richiedente deve essere inviata entro le

ore 24,00 del 31 marzo 2023 esclusivamente tramite l'apposita procedura on-line attivata sul sito internet della Cassa [www.cassaforense.it](http://www.cassaforense.it).

Unitamente alla domanda il richiedente deve produrre, sempre con modalità telematica:

- a) certificato stato di famiglia, ovvero autocertificazione contenente i dati anagrafici di ciascun componente;
- b) autocertificazione che il figlio/i figli sono a totale ed esclusivo carico economico del richiedente e non vi è obbligo altrui di mantenimento;
- c) attestazione ISEE rilasciata nell'anno 2023, senza la segnalazione di omissioni e/o difformità.

Le domande carenti degli elementi essenziali che non consentano l'individuazione dell'istante o l'oggetto della richiesta si considerano come non presentate.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi formali della domanda e delle dichiarazioni rese, anche da terzi, l'istante dovrà produrre, nel termine perentorio di 15 giorni dalla relativa comunicazione e a pena di esclusione, le dichiarazioni, integrazioni o regolarizzazioni richieste da Cassa Forense.

#### **Art. 6 - Graduatoria**

I contributi sono erogati, fino ad esaurimento dell'importo complessivo previsto dal bando, secondo una graduatoria formata in ordine crescente dei valori ISEE.

In caso di parità dei valori ISEE la precedenza è determinata dal maggior numero dei figli.

La graduatoria prevede la priorità in favore dei richiedenti che, alla data di pubblicazione del bando, siano in regola con il pagamento integrale di tutti i contributi minimi dall'anno 2015 all'anno 2021, se dovuti. In deroga al principio di graduazione sulla base del valore ISEE, i richiedenti non in regola con il pagamento integrale di tutti i contributi minimi dovuti dall'anno 2015 all'anno 2021, sono collocati nella graduatoria in posizione successiva rispetto a coloro che, alla data di pubblicazione del presente bando, sono in regola con il pagamento integrale di tutti i contributi minimi dovuti dall'anno 2015 all'anno 2021. Sono considerati in regola anche i richiedenti che, alla data di pubblicazione del presente bando, abbiano richiesto ed ottenuto la rateazione dei contributi minimi dovuti e siano in regola con il pagamento delle rate già scadute per il medesimo periodo.

Con la presentazione della domanda si autorizza Cassa Forense a pubblicare sul sito internet la graduatoria senza indicazione del nominativo ma con

codice meccanografico/numero di protocollo domanda, valore ISEE utilizzato ai fini della graduatoria e numero dei figli. Con la presentazione della domanda si autorizza, inoltre, Cassa Forense ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed autocertificazioni prodotte dal richiedente.

\*\*\*

### Premio “Marco Ubertini”

(Art. 14 lett. b1 del Regolamento per l'erogazione dell'Assistenza)

#### Art.1 – Oggetto

Cassa Forense, ai sensi dell'art. 14, lett. b1) del Regolamento per l'erogazione dell'assistenza e come da delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14 luglio 2022 indice per l'anno 2022 un bando per l'assegnazione di premi, fino allo stanziamento di € 156.000,00 in favore di iscritti che abbiano conseguito l'abilitazione nella sessione di esami per l'iscrizione all'Albo degli avvocati indetta nell'anno 2021 (D.M. dell'11 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4<sup>a</sup> serie speciale – concorsi ed esami – n. 91 del 16 novembre 2021 e s.m.i.) con la più alta votazione.

#### Art. 2 - Destinatari

Sono destinatari del bando gli avvocati che, alla data di presentazione della domanda, siano iscritti alla Cassa, o iscritti all'Albo con procedimento di iscrizione alla Cassa in corso, e non siano sospesi dall'Albo ai sensi dell'art. 20 della L. n° 247/12; devono, inoltre, essere in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4 lettere b) e c) e, alla data di pubblicazione del bando, non devono aver superato il 35° anno di età.

#### Art. 3 - Importo

Il premio, erogato in unica soluzione, è pari ad € 3.000,00 per il primo classificato, € 2.000,00 per il secondo classificato ed € 1.000,00 per il terzo classificato.

I premi saranno distribuiti secondo i seguenti criteri:

- 1) uno per ciascun distretto di Corte d'Appello;
- 2) su base nazionale per gli eventuali premi non assegnati col criterio sub 1)

#### Art. 4 - Requisiti per la partecipazione

Per la partecipazione e l'ammissione in graduatoria di cui al successivo art. 6 sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) non aver superato il 35° anno di età alla data di pubblicazione del bando;

- b) aver conseguito l'abilitazione nella sessione di esami per l'iscrizione all'Albo degli avvocati indetta nell'anno 2021 (D.M. dell'11 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4<sup>a</sup> serie speciale – concorsi ed esami – n. 91 del 16 novembre 2021 e s.m.i.);
- c) non beneficiare o non aver beneficiato di altre borse di studio, assegni, premi o sussidi da chiunque erogati per aver conseguito l'abilitazione nella sessione di esami per l'iscrizione all'Albo degli avvocati indetta nell'anno 2021 (D.M. del 11 novembre 2021);
- d) inviare il modulo di domanda corredato della documentazione richiesta all'art. 5 del bando.

#### Art. 5 - Modalità e termini della domanda

La domanda per l'assegnazione del premio, sottoscritta dal richiedente, deve essere inviata entro le ore 24,00 del 2 maggio 2023 esclusivamente a mezzo PEC dedicata (bandi@cert.cassaforense.it). Per la presentazione della domanda deve essere utilizzato il modulo pubblicato sul sito internet [www.cassaforense.it](http://www.cassaforense.it).

Al modulo, debitamente compilato, deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) certificato della Commissione esaminatrice/Corte d'appello attestante il superamento dell'esame e la votazione riportata (sia per la prima prova orale che per la seconda prova orale, ovvero votazione complessiva);
- b) certificato attestante l'iscrizione all'Albo degli Avvocati;
- c) autocertificazione attestante i requisiti di cui al precedente art. 4 lett. c;
- d) fotocopia del documento d'identità.

Le domande prive di sottoscrizione o carenti degli elementi essenziali che non consentano l'individuazione dell'istante o l'oggetto della richiesta si considerano come non presentate.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi formali della domanda e delle dichiarazioni rese, anche da terzi, il richiedente dovrà produrre le dichiarazioni, integrazioni o regolarizzazioni indicate da Cassa Forense nel termine perentorio di 15 giorni dalla relativa comunicazione, a pena di esclusione.

#### Art. 6 - Graduatoria

Il premio è erogato secondo una graduatoria formata, per ciascun Distretto, in base alla votazione più alta ottenuta e, in caso di parità, in base alla minore età anagrafica del richiedente; in caso di ulteriore parità, in base alla priorità cronologica di presentazione della domanda.



## Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore STATISTICHE AGGIORNATE AL 03/01/2023

	Ordinari	Speciali	Professori	Stabiliti	Totali
Cassazionisti	527	18	1	0	546
Avvocati (non cassazionisti)	1460	14	2	15	1491
<b>Totale</b>	<b>1987</b>	<b>32</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>2037</b>

### Donne

	Ordinari	Speciali	Professori	Stabiliti	Totali
Cassazionisti	151	8	0	0	159
Avvocati (non cassazionisti)	752	8	0	3	763
<b>Totale</b>	<b>903</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>922</b>

### Uomini

	Ordinari	Speciali	Professori	Stabiliti	Totali
Cassazionisti	376	10	1	0	387
Avvocati (non cassazionisti)	708	6	2	12	728
<b>Totale</b>	<b>1084</b>	<b>16</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>1115</b>

	Uomini	Donne	Totale
Praticanti Semplici	173	241	414
Praticanti Abilitati	56	102	158
<b>Totale</b>	<b>229</b>	<b>343</b>	<b>572</b>

	Uomini	Donne	Totale
Iscritti	1344	1265	2609

Studi Assoc.	Soc.Tra Prof.	Soc.Tra Avv.
39	1	2



## ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DEL FORO DI NOCERA INFERIORE

ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DEL FORO DI NOCERA INFERIORE

VIA G. FALCONE, 12/14

TEL & FAX 081 5179998 PBX

C.F. 94012480656 - P.IVA 05378960651

CODICE UNIVOCO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA: SI67QL

ORGANISMOCONCILIAZIONENOCERA@GMAIL.COM - ODC.FORONOCERA@LEGALMAIL.IT

[WWW.ORDINEAVVOCATINOCERAINFERIORE.IT/ODC](http://WWW.ORDINEAVVOCATINOCERAINFERIORE.IT/ODC)